

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 189

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 gennaio 2001)

INDICE

BONFIETTI, PASQUINI: sulla situazione nei campi nomadi di Bologna (4-18899) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 12675	sulla durata dell'incarico di segretario comunale (4-20042) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 12688
BOSI: sul divieto dell'uso abitativo di un condominio in località Tramaglio-Capo Caccia (4-20286) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12677	DOLAZZA: sulla realizzazione di interventi per il Giubileo (4-17853) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	12690
CECCATO: sulla gestione della segreteria comunale dei comuni di Montecchio Maggiore e Thiene (Vicenza) (4-18803) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12680	FLORINO: sullo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli) (4-19736) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12693
DI PIETRO: sull'incompatibilità delle cariche ricoperte dalla signora Agnese Borrelli, sindaco del comune di Boscotrecase (Napoli) (4-16909) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12682	sul rinnovo del consiglio comunale di Nola (Napoli) (4-19951) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12697
sul potenziamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri in Molise (4-17439) (risp. BRUTTI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12683	MANFROI: sulla presenza di un'autovettura parcheggiata in zona vietata in corso Rinascimento a Roma (4-18250) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12700
sul bilancio di previsione del comune di Casalserugo (Venezia) (4-18930) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12684	MARINO: sul concorso per addetti stampa dell'amministrazione provinciale di Caserta (4-17785) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12700
sulla durata dell'incarico di segretario comunale (4-19591) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12687	PASTORE: sull'affidamento dell'incarico di direttore generale della provincia di Pescara (4-19392) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12701

PERA: sulla convocazione di una seduta del consiglio comunale di Barga (Lucca) aperto alla cittadinanza (4-18655) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) Pag. 12702	VENTUCCI: sui risultati delle elezioni circoscrizionali a Roma (4-12502) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) Pag. 12712
RUSSO SPENA: sul contratto per l'affidamento del servizio di controllo sui tributi comunali di Massa Lubrense (Napoli) (4-17411) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12704	WILDE: sull'appalto dei lavori per la sistemazione della piazza del Municipio nel comune di Calcinato (Brescia) (4-18051) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12713
sull'abusivismo edilizio nel comune di Itri (Latina) (4-20127) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12706	sull'appalto dei lavori per la sistemazione della piazza del Municipio nel comune di Calcinato (Brescia) (4-18052) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12714
SPECCHIA: sull'aumento del prezzo della benzina (4-16466) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 12708	sul piano regolatore del comune di Manerbio (Brescia) (4-19734) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12715
TAPPARO, LARIZZA: sulla cessione della società Compuprint (4-19604) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 12710	sulle concessioni edilizie presso il comune di Puegnago del Garda (4-19800) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12717

BONFIETTI, PASQUINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'ennesimo incidente all'interno del Campo di via Fiorini a Santa Caterina di Quarto in Bologna, ha provocato la morte di due piccoli bambini;

rilevato:

che nel campo vivono 160-180 persone, di cui 120 regolari, rispetto ad una capienza prevista da una legge regionale di 60 persone;

che anche gli altri campi situati a Pianazze e a Trebbo soffrono dello stesso sovraffollamento;

che i servizi igienici sono assolutamente insufficienti per una vita degna di questo nome (6 servizi per 180 persone);

che la maggioranza delle persone presenti nei 3 campi sono scappate dalle zone di guerra del Kosovo, della Bosnia della Serbia,

si chiede di conoscere quali provvedimenti immediati si intenda adottare affinché possano diminuire le sofferenze di tante famiglie.

(4-18899)

(4 aprile 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che il campo nomadi sito nel comune di Bologna in località Santa Caterina di Quarto è sorto negli anni '80 come insediamento abusivo di carovane e *roulotte*.

L'area si presentava totalmente priva dei minimi requisiti igienico-sanitari e l'aumento del numero di *roulotte* in sosta aveva cagionato gravissimi inconvenienti di carattere igienico-sanitario.

Detta situazione determinava l'amministrazione comunale, nei primi anni '90, a strutturare l'area come campo di sosta provvisorio, dotandola delle attrezzature minime e indispensabili all'accoglienza, istituendo, altresì, un sistema di autorizzazioni alla sosta che consentisse di limitare il numero degli occupanti e di controllare gli ingressi per prevenire insediamenti abusivi.

Nel corso degli anni, tuttavia, nonostante sgomberi volti ad allontanare le persone non autorizzate, il numero degli occupanti è sempre stato superiore alle 100 unità previste dalla deliberazione di giunta n. 64 del 17 gennaio 1996.

In particolare, negli ultimi due anni sono state accolte, seppure in modo non continuativo, fino a 180-190 persone di etnie diverse, quasi tutte fuggite a seguito della guerra nella ex Jugoslavia.

Il nucleo familiare di origine kossovara, cui appartenevano i due bambini deceduti nell'incendio verificatosi il 3 aprile 2000, dimorava

nell'area di via Fiorini privo di autorizzazione nonostante la signora Llukaci, madre dei due minori, fosse stata assegnataria di alloggio da parte del comune di Bologna, unitamente alla sua famiglia di origine. Dopo qualche tempo da tale assegnazione, infatti, la predetta aveva fatto ritorno nell'area di sosta a causa di contrasti con gli altri familiari domiciliati nel predetto appartamento.

L'episodio del tragico incendio in cui hanno perso la vita i due bambini, dalle ricostruzioni dell'accaduto, è da attribuire ad un corto circuito determinato da un sovraccarico della centralina elettrica installata nel campo, causato, in particolare, da una stufetta elettrica. L'impianto elettrico regolarmente predisposto per soddisfare le esigenze del campo era stato, infatti, oggetto di ulteriori allacciamenti abusivi da parte degli ospiti del campo stesso.

All'indomani dell'incendio e della tragica morte dei due bambini presso il campo il comune ha provveduto a controllare l'impianto elettrico, eliminando gli allacciamenti precari, spostando il quadro generale in un luogo più idoneo ed eseguendo il collaudo seguito da relativa attestazione. Da quel momento in poi sono riprese le iniziative per ridurre la presenza delle famiglie di nomadi fino alla chiusura del campo.

Infatti, dei circa 70 cittadini extracomunitari che occupavano abusivamente detta area privata una decina venivano riaccompagnati in una struttura di accoglienza del comune di Bologna da cui risultavano essersi volontariamente allontanati in precedenza. Un secondo gruppo di altre 32 persone di nazionalità kossovara, munite di permesso di soggiorno straordinario per motivi umanitari, rilasciato da questure di altre località, in prevalenza pugliesi, presso cui erano arrivate, venivano accompagnate, d'intesa e su autorizzazione del Ministero dell'interno, presso un apposito centro di accoglienza situato in provincia di Crotone.

Le restanti 30 persone circa venivano allontanate dall'area dell'ex fabbrica Cerioli ed assoggettate a decreto di espulsione dal territorio nazionale in quanto trovate in condizioni di irregolarità per essere o totalmente sprovviste di documenti di soggiorno o in possesso di documentazione scaduta e non rinnovata o, persino, già colpite da precedenti provvedimenti di espulsione non ottemperati.

Quanto ai centri di accoglienza di Sasso Marconi, località Pianazze, e di Trebbo di Reno di Castelmaggiore, essi sono sorti nel 1994, finanziati con i fondi previsti dalla legge n. 390 del 1992, per dare accoglienza ai numerosi profughi accampati a Bologna in situazioni di estremo degrado lungo le rive del fiume Reno. A seguito del censimento effettuato dal Consiglio italiano dei rifugiati i predetti risultarono giunti in Italia tra il 1991 ed il 1993, allo scopo di fuggire alla guerra.

Detti centri sono gestiti dal comune di Bologna, pur essendo ubicati rispettivamente nel territorio comunale di Sasso Marconi (Pianazze) e di Castel Maggiore (Trebbo). Nel corso degli anni, soprattutto a causa della scarsità di risorse, terminati i finanziamenti di cui alla citata legge n. 390 del 1992, l'ente gestore ha incontrato grandi difficoltà nell'assicurare un costante controllo degli ingressi.

Ciò ha determinato l'insediamento di nuclei non autorizzati, cagionando un sovraffollamento dei campi stessi, con conseguenti problemi soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario.

Attualmente, tutta la problematica relativa ai cittadini extracomunitari è all'esame del consiglio territoriale per l'immigrazione della provincia di Bologna.

In particolare, per quanto concerne il campo di Santa Caterina di Quarto, è stato istituito presso la prefettura un gruppo tecnico che ha già individuato, con l'apporto dei presidenti dei quartieri interessati, i percorsi che consentiranno, attraverso una sistemazione diversificata dei nuclei familiari, una progressiva e definitiva dismissione dell'area in argomento entro il primo semestre 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

BOSI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

in località Tramaglio-Capo Caccia, nel comune di Alghero (Sassari), si trova un condominio costituito da 238 unità abitative;

gli immobili in questione hanno ricevuto tutte le autorizzazioni, concessioni e certificazioni previste dalla legge sin dal 1973 e l'abitabilità dal 1974, senza che siano mai state revocate;

nel 1975 e nel 1977 sono state concesse le autorizzazioni per ulteriori ampliamenti del complesso immobiliare in questione;

nel 1981 il comune di Alghero ha concesso le licenze per la realizzazione di un piccolo centro commerciale interno al condominio stesso;

il comune di Alghero ha regolarmente percepito, dai circa 200 proprietari, le imposte e le tasse (ICI, smaltimento rifiuti, eccetera);

improvvisamente, da un anno circa, riferendosi al fatto che il Piano regolatore generale dell'epoca prevedeva, una destinazione diversa dall'abitativa, ha attivato le procedure per rivedere le suddette autorizzazioni, concessioni e certificazioni ultraventiquennali al fine di vietare l'uso abitativo di detti immobili;

attualmente i legittimi proprietari non possono accedere alle unità immobiliari se non scortati da agenti di polizie private;

in molti casi sono state sostituite le serrature delle porte d'ingresso o, addirittura, scardinate, così come sono state interrotte le erogazioni di energia elettrica e di acqua,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano possibile che circa 200 famiglie possano essere improvvisamente estromesse e private della disponibilità di una proprietà regolarmente acquistata, corredata delle

autorizzazioni e concessioni previste per legge e che, inoltre, ha prodotto un gettito alle casse del comune di Alghero per ben 25 anni;

se intendano promuovere un'ispezione per verificare la regolarità del comportamento dell'amministrazione comunale di Alghero e se siano ipotizzabili responsabilità attribuibili agli amministratori stessi.

(4-20286)

(27 luglio 2000)

RISPOSTA. – Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che nel 1963 la Compagnia internazionale della Parabola d'Oro spa otteneva dal comune di Alghero una licenza edilizia per la costruzione di un albergo.

Nel 1973 la suddetta Compagnia otteneva altresì licenza edilizia che (oltre alla trasformazione dell'albergo in unità immobiliare Eurotel) consentiva modifiche interne al complesso. Successivamente, a partire dal 1974, parte dell'immobile anzidetto (per un complesso di 238 unità immobiliari) venne ceduta a privati che entrarono in possesso della piena ed esclusiva proprietà di tali porzioni e che le utilizzarono a fini residenziali-turistici.

Dopo diversi anni il comune di Alghero, con provvedimento sindacale n. 670 del 29 maggio 1996, diffidava detti privati acquirenti a ripristinare l'originaria destinazione ricettivo-alberghiera su tale porzione del complesso in questione, per contrasto con gli strumenti urbanistici dell'ente ed in particolare con il Piano regolatore generale (adottato con delibera del commissario alberghiera).

Con ordinanza del sindaco di Alghero n. 202 del 24 luglio 1997 veniva altresì disposto il ripristino di tale destinazione d'uso e veniva fatto divieto ai rispettivi enti erogatori di pubblici servizi di somministrare le loro forniture (acqua, energia elettrica) alle porzioni immobiliari anzidette.

Avverso tale provvedimento del comune di Alghero proposero ricorso al TAR della Sardegna, in diversi tempi, i proprietari delle unità in questione, adducendo vari tipi di vizi di legittimità.

Detto organo giurisdizionale, con diverse sentenze (nn. 839/1997, 900/97, 569/98, 570/98 e 572/98), dichiarava infondate (o inammissibili) le censure dei ricorrenti. In particolare veniva rilevato che la modifica di destinazione o meglio di utilizzo delle singole unità in questione era avvenuta in via di mero fatto.

Secondo il TAR quindi l'uso privatistico in questione, pur se esercitato a lungo nel tempo, non poteva essere opposto al comune di Alghero stante il citato vincolo del Piano regolatore generale ed il fatto che deroghe relative erano ammesse solo previo piano particolareggiato o convenzione di lottizzazione, che viceversa non erano stati adottati.

Il predetto tribunale sottolineava altresì che la licenza edilizia per la edificazione del complesso era stata rilasciata per uso alberghiero e che nemmeno con la successiva suddetta licenza edilizia del 1973 era

stato assentito dal comune il cambio di destinazione da albergo a residenza privata.

Veniva pure affermato che anche la trasformazione dell'albergo con la «formula Eurotel» oltre a non rappresentare una tipologia di utilizzo del bene di tipo privatistico (individuale-escluso), bensì una tipologia compatibile con una destinazione di tipo alberghiero, nella fattispecie non risultava autorizzata da parte del comune.

Infine, il Consiglio di Stato, in sede di esame degli appelli proposti avverso dette sentenze del TAR, ha ritenuto infondati gli stessi e li ha respinti con sentenze della sezione V n. 1518 del 16 novembre 1999, n. 1519 del 16 novembre 1999 e n. 1527 del 16 novembre 1999, confermando, così, in via definitiva, la destinazione ricettivo-alberghiera dell'intero complesso in argomento con conseguente inibizione per altro uso delle porzioni in questione.

In particolare, il Supremo Consesso amministrativo ha sostenuto che detta «privatizzazione» di alcune unità del complesso non implicava che le stesse unità perdessero le caratteristiche proprie della gestione alberghiera atteso che la medesima «privatizzazione» si era verificata successivamente all'adozione del Piano regolatore generale implicante tale ultima destinazione.

Nell'occasione veniva altresì evidenziato che la licenza di abitabilità rilasciata nel 1973 alla società proprietaria del complesso non riguardava le porzioni cedute ai privati in questione, bensì le «camere clienti» dell'albergo e che comunque nessuna richiesta di condono edilizio era stata a suo tempo avanzata in merito.

Da ultimo, veniva affermato che il pagamento dell'ICI e della tassa sui rifiuti solidi urbani era irrilevante trattandosi di adempimenti non connessi alla destinazione dell'immobile e comunque non tali da far emergere l'effettivo uso.

In esecuzione di dette pronunce del Supremo Consesso il comando di polizia municipale di Alghero ha apposto i sigilli a tali unità immobiliari.

Nel frattempo, il sindaco di Alghero con ordinanza n. 52 del 9 giugno 1999 aveva annullato il già citato provvedimento sindacale n. 202 del 1997 nella parte in cui disponeva il divieto per gli enti erogatori di somministrazione delle relative forniture; tale provvedimento, peraltro, è stato già oggetto di sospensiva da parte del TAR della Sardegna su ricorso della MGSRL, attuale proprietaria dell'azienda alberghiera operante all'interno del complesso di cui trattasi.

Detta società ha infatti sempre lamentato (costituendosi nei procedimenti suddetti in veste di controinteressata) gli effetti negativi derivanti dalla propria attività dalla coesistenza di tali presenze «residenziali», soprattutto per quanto riguarda il controllo e l'identificazione dei clienti.

Da ultimo si rende noto che il condominio Eurotel Capo Caccia, costituito nel frattempo tra i proprietari delle unità anzidette, ha proposto impugnazioni alla Cassazione a sezioni unite avverso le suddette

pronunce del Consiglio di Stato e ordinanza sindacale n. 202 del 1997, impugnazioni tuttora pendenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

CECCATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i comuni di Montecchio Maggiore e Thiene in provincia di Vicenza, con deliberazioni consiliari, rispettivamente n. 130 del 20 dicembre 1999 e n. 230 del 22 dicembre 1999, esecutive, hanno stabilito di addivenire alla gestione associata del servizio di segreteria comunale;

che in data 28 dicembre 1999, rep. n. 2777, del comune di Montecchio Maggiore i comuni hanno convenuto di gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale e le funzioni di segretario saranno svolte in forma associata e coordinata da un unico segretario, a partire dal 1° gennaio 2000;

che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di Roma, con nota prot. n. 1512, rammenta che con sua deliberazione n. 21/3 del 26 novembre 1998 ha stabilito che non sono consentite le convenzioni tra comuni di classe superiore alle segreterie generali di classe II e quindi invita i comuni interessati ad adottare gli opportuni provvedimenti;

che si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 all'articolo 10, comma 1, ha posto un unico limite al ricorso a dette convenzioni, quello rappresentato dall'appartenenza dei comuni interessati al territorio della stessa sezione regionale dell'Agenzia, ciò significa che è venuto meno sia il limite dei confini provinciali, sia quello della popolazione degli enti, che in passato doveva essere non superiore ai 10.000 abitanti;

che quindi nella gerarchia delle norme il decreto del Presidente della Repubblica è in grado superiore alla predetta deliberazione n. 21/3 del 26 novembre 1998 adottata dall'Agenzia di Roma;

che la predetta Agenzia con nota prot. n. 3075 del 1° febbraio 2000 evidenziava l'impossibilità da parte sua di riconoscere la convenzione agli effetti della segreteria tra due comuni di classe I/b, stante la disposizione della deliberazione n. 21/3 del 26 novembre 1998; pertanto rilevava che il dottor Giuliani è ancora titolare della sede della segreteria di Montecchio Maggiore e non è stato assegnato né autorizzato ad operare presso il comune di Thiene;

che la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 dell'Agenzia di Roma ha stabilito la procedura della nomina del segretario comunale, che, nel caso della presente convenzione, è la seguente: «Se in tutti gli enti che aderiscono alla convenzione la segreteria è provvista di titolare, l'individuazione dell'unico segretario avviene, tra gli stessi titolari, d'in-

tesa tra i sindaci e dalla data di accettazione del segretario nominato si formalizza la costituzione della sede convenzionata»;

che con la predetta convenzione rep. n. 2777, stipulata il 28 dicembre 1999 tra i sindaci dei comuni di Montecchio Maggiore e Thiene, il sindaco di Montecchio Maggiore – comune capo convenzione – in occasione della prima attuazione della convenzione ha stabilito che il segretario generale titolare della sede di Montecchio Maggiore assuma la titolarità anche della segreteria generale del comune di Thiene;

che quindi i comuni ritengono di aver agito nella piena legalità in quanto la convenzione per la gestione associata del servizio del segretario comunale è stata approvata con deliberazioni conciliari dei due comuni, entrambe esecutive, a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997; è illegittima la deliberazione n. 21/3 del 26 novembre 1998 dell'Agenzia di Roma, in quanto *contra legem*; il sindaco del comune capo-convenzione, seguendo la procedura della deliberazione n. 150/99, ha stabilito che il segretario titolare della sede di Montecchio Maggiore assuma la titolarità anche del comune di Thiene, il quale è sede vacante;

che nonostante che la convenzione per il servizio di segreteria sia stata stipulata legittimamente l'Agenzia di Roma con nota prot. n. 5009 del 10 marzo 2000 invita il comune di Thiene a dare avvio al procedimento di nomina del titolare della sede,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda dare una risposta che sia di applicazione della norma così come voluta dal legislatore e non di interpretazione così come intesa, invece, dall'Agenzia dei segretari comunali, ponendo quindi fine alla controversa vicenda che vede interessati i comuni di Montecchio Maggiore e di Thiene e dando anche una risposta per tutti quei comuni in Italia che si trovino in situazioni simili.

(4-18803)

(29 marzo 2000)

RISPOSTA. – In merito al convenzionamento tra i comuni di Montecchio Maggiore e Thiene, entrambi di classe 1/B, si fa presente che il consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, in data 29 maggio 2000, ha emanato la delibera n. 135 che ha revocato le precedenti delibere n. 21/3 del 26 novembre 1999 e n. 241 del 9 dicembre 1999 in materia di convenzioni, in cui non venivano consentite le convenzioni tra comuni di classe superiore alla seconda e tra comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti, come nel caso dei comuni sopracitati.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la questione suesposta appare superata dall'evoluzione normativo-amministrativa in materia di convenzioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che la signora Agnese Borrelli, sindaco del comune di Boscotrecase (Napoli), continua a mantenere la funzione di direttore del distretto sanitario n. 84 ASL NA 5;

che detto distretto sanitario comprende anche il comune ove la signora Borrelli espleta il mandato di sindaco;

che la stessa signora Borrelli è tutt'ora componente della commissione invalidi e portatori di handicap per la suddetta ASL,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per verificare le incompatibilità dei ruoli svolti dalla signora Agnese Borrelli ed invitarla, nel rispetto delle normative in materia, ad assumerne uno.

(4-16909)

(27 ottobre 1999)

RISPOSTA. – In merito alla situazione di presunta incompatibilità tra la carica di sindaco dell'amministrazione comunale di Boscotrecase (Napoli) e la carica di direttore del distretto sanitario dell'ASL NA 5, alla luce di quanto espresso dal Consiglio di Stato con il parere in sede consultiva del 5 aprile 2000, è stato ritenuto che le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità recate dalla legge n. 154 del 1981, in relazione agli addetti al Servizio sanitario nazionale, non fossero state abrogate, bensì integrate dalla disciplina recata dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni in materia di riordino delle strutture sanitarie.

Per completezza di trattazione, si rappresenta che il regime delle cause ostative al mandato, previsto dalla richiamata normativa per gli addetti al Servizio sanitario nazionale, è stato rivisitato dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000. In particolare, il testo unico prevede l'ipotesi di ineleggibilità rispetto alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

a) per il direttore generale, sanitario ed amministrativo delle aziende locali ed ospedaliere;

b) per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con quello

dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionate.

L'ipotesi di incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente od assessore della comunità montana è invece prevista per i soli direttori generali, sanitari ed amministrativi delle ASL.

L'impianto normativo tiene conto dell'avvenuta modificazione delle strutture sanitarie ad opera della quale sono scomparsi sia «l'ufficio di direzione» che le figure dei «coordinatori» della precedente USL, ora sostituiti dagli organi apicali delle ASL individuate dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che l'Arma dei carabinieri ha previsto il dispiego sul territorio nazionale dei suoi uomini attraverso la costituzione di comandi regione, al fine di assicurare il controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché, la prevenzione e la repressione di fenomeni legati alla criminalità nel paese; al momento, il Comando regione dei carabinieri non è presente in Molise;

che la città di Campobasso, che è sede di capoluogo di regione, di corte di appello, di TAR, della Corte dei conti, del comando militare regionale, dell'Avvocatura di Stato e di ben due scuole, quella allievi carabinieri e quella di PS, ha necessità di avere un comando dell'Arma, in considerazione dell'estensione territoriale delle due province molisane (Campobasso e Isernia), nonché della presenza di aree fortemente industrializzate ed in via di realizzazione nelle zone tra Bojano, Agnone e Larino che potrebbero calamitare gli interessi di organizzazioni criminali;

che, in particolare, la considerevole estensione dell'Abruzzo e l'eccessiva distanza del capoluogo abruzzese da Campobasso, da Isernia e dai poli industriali molisani non consentono al Comando regione carabinieri Abruzzo di poter esercitare il controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica con pronta e immediata repentinità;

che la Guardia di finanza ha deciso la realizzazione, entro l'anno 2000, del Comando regione Guardia di finanza presso la regione Molise,

si chiede di sapere quali misure si intenda predisporre per fornire una rapida soluzione della questione, considerato che il problema verrebbe incontro alle legittime aspettative dei molisani di veder concretiz-

zato un Comando dell'Arma che garantisca realmente la sicurezza dei cittadini nella regione.

(4-17439)

(2 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 5 aprile 2000 il Ministro dell'interno riferì che la possibilità di istituire un comando regione dei carabinieri in Molise era all'attenzione del comando generale dell'Arma.

Lo stesso comando riferisce ora di aver avviato, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa, le procedure volte alla istituzione a Campobasso della regione carabinieri «Molise», che sarà posta alle dipendenze della 3^a divisione carabinieri «Ogaden».

Il provvedimento consentirà di esercitare una migliore azione di comando, coordinamento e controllo sui reparti dell'Arma operanti nelle province di Campobasso e di Isernia. Conformemente a questa determinazione, sono in corso di espletamento le necessarie misure di ordine infrastrutturale, logistico e amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BRUTTI

(15 gennaio 2001)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali.* – Premesso:

che nella seduta del consiglio comunale di Casalserugo (Venezia) del 29 febbraio 2000 è stato approvato dai consiglieri di maggioranza il bilancio previsionale triennale 2000-2002;

che è stata raddoppiata l'addizionale IRPEF (dallo 0,2 allo 0,4) che sarà applicata senza distinzione di fasce di reddito e comporterà un introito previsto per l'anno in corso di 240 milioni di lire; al riguardo, non si evince dal bilancio idonea giustificazione e motivazione a tale nuova introduzione di spesa;

che inoltre nel bilancio è prevista una spesa annuale di circa 110 milioni di lire, per complessive lire 330.240.000 per gli stipendi e gli oneri connessi riguardanti tre dipendenti (bidelli delle scuole elementari) che in virtù della legge 3 maggio 1999, n. 124, dal 1° gennaio di questo anno sono passati in carico dello Stato;

che in particolare nella relazione dell'organo di revisione a pagina 24, nella classificazione delle spese correnti per intervento (intervento 01 - personale) si indica l'importo di lire 1.211.772.000, mentre il costo del personale è, nella stessa pagina 24, per «spese per il personale», di lire 1.278.303.000; inoltre, da un più attento esame del tabulato in argomento emergono ulteriori problematiche di difficile interpretazione quali ad esempio per il caso del dipendente (matricola 10, categoria

A2) a cui non sono stati conteggiati gli oneri di legge obbligatori a carico dell'ente,

si chiede di sapere quale parere o decisione si intenda esprimere sulla questione, tenuto conto che in base alla legge 3 agosto 1999, n. 265, è previsto per l'anno 2000 l'importo di lire 202.700.000 complessive per le indennità di carica spettanti al sindaco, agli assessori ed ai revisori dei conti, nonostante non sia stata approvata alcuna delibera che modifichi gli importi stanziati precedentemente e considerato che solo per i revisori in sede di verbale di deliberazione del consiglio comunale per l'approvazione di bilancio si sono indicati i nuovi compensi per il collegio.

(4-18930)

(12 aprile 2000)

RISPOSTA. – Le motivazioni circa l'adozione della delibera del consiglio comunale di Casalserugo n. 4 del 2000 di aumento dell'addizionale IRPEF sono contenute nelle premesse al dispositivo della citata deliberazione in cui si chiarisce che attraverso l'aumento il comune si propone di garantire i servizi erogati alla popolazione e l'attuazione dei programmi previsti per l'esercizio 2000.

Quanto sopra in considerazione della diminuzione delle entrate conseguenti alle detrazioni ICI per la prima casa, dell'ampliamento delle fattispecie ammesse ad usufruire di tale agevolazione e dell'ulteriore detrazione per particolari situazioni sociali, nonché dell'abolizione della TOSAP.

La scelta di iscrivere in bilancio il costo degli operatori scolastici nella parte relativa alla spesa ed il trasferimento ordinario dello Stato nella parte relativa alle entrate è stata dettata dal fatto che al momento della redazione del bilancio non era pervenuta la comunicazione da parte del Ministero dell'interno della quota di riduzione dei trasferimenti statali conseguente al trasferimento del personale in questione. Infatti è tuttora incerto se debba comprendersi tra le spese trasferite anche il trattamento accessorio (cosiddetto premio produttività).

Se da un lato la certificazione prevista dal decreto del Ministero dell'interno del 16 ottobre 1999 non contemplava la voce stipendiale di cui sopra tra quelle da dichiarare, il Ministero della pubblica istruzione, tramite la direzione delle scuole elementari e medie di Casalserugo, in data 9 marzo 2000, ha chiesto di conoscere l'ammontare del premio di produttività corrisposto nel 1999; altra incertezza riguardava la detraibilità dell'IRAP dai trasferimenti dello Stato.

In considerazione di tali dubbi interpretativi l'amministrazione di Casalserugo ha deciso che avrebbe effettuato la variazione di bilancio dopo la scadenza del termine per la presentazione della certificazione di cui sopra, posto che i chiarimenti chiesti all'ANCI e la circolare ministeriale F.L. n. 5/2000 del 28 febbraio 2000 sono pervenuti a quel comune nel mese di marzo 2000. Il comune di Casalserugo ha comunque

fatto presente che nella prossima riunione del consiglio comunale sarà apportata al bilancio la riduzione della spesa pari allo stipendio e agli oneri a carico dell'ente, IRAP compresa, con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali per il triennio.

Il costo del personale comprende la spesa per stipendi ed oneri riflessi, rappresentata dall'intervento 01, e dall'IRAP codificata come «imposte e tasse» intervento 7. Il costo complessivo è dato dalla somma dei due interventi che ammontano a lire 1.278.303.000.

Per il caso specifico dell'operatore scolastico matricola 10 categoria A2, a cui non sono stati conteggiati gli oneri di legge, il comune ha chiarito che la dipendente è stata assunta in virtù della legge n. 460 del 1992 che regola l'assunzione nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione. La predetta legge prevede che questi ultimi conservino il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria; sull'argomento l'INPS, con circolare n. 161 del 26 maggio 1994, ha precisato che vanno versati i contributi IVS-TBC-DS-ENAOLI.

Alla luce di quanto sopra la dipendente in questione non poteva essere iscritta all'INPDAP ma, al contrario, doveva restare iscritta all'INPS.

Nel prospetto del personale, i contributi previdenziali di cui trattasi sono stati iscritti alla voce «DS altri».

Nel bilancio di previsione 2000 sono stati previsti gli oneri a carico del comune per le indennità spettanti agli amministratori, tenendo conto dei maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 23 della legge n. 265 del 1999.

L'articolo 23 della succitata legge ha disciplinato le indennità spettanti agli amministratori e al comma 9 ha demandato ad un decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le conferenze Stato-città e autonomie locali, la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Il decreto, sempre a norma del predetto comma 9 dell'articolo 23 della legge n. 265 del 1999, avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999.

Quando è stato elaborato il bilancio di previsione era già nota la bozza di decreto con gli importi minimi previsti per legge, essendone stato anticipato il contenuto sulla stampa, ed era prevista l'emanazione del provvedimento entro breve termine, con decorrenza 1° novembre 1999 (articolo 13 della bozza di decreto).

L'amministrazione comunale ha, pertanto, ritenuto opportuno, in sede di redazione di bilancio, prevedere anche le spese per tali indennità, nella misura di legge, al fine di garantire le prerogative agli amministratori evitando, ad esercizio inoltrato, di apportare modifiche alla programmazione già elaborata e in corso di attuazione, per reperire i necessari fondi per dare copertura a tale spesa.

Se è vero che vanno inserite in bilancio tutte le entrate di cui si è certi, dall'altra non era possibile ignorare una spesa che, pur non essen-

do definita nella sua decorrenza, era invece definita nel suo ammontare e la cui applicazione, secondo la bozza di decreto nota, avrebbe avuto applicazione dal 1° novembre 1999.

Ignorarla avrebbe significato non avere risorse da destinare successivamente alla sua copertura, posto che l'indennità di carica al sindaco ed agli altri amministratori è una spesa obbligatoria.

Il decreto ministeriale n. 119 che ha fissato le indennità è stato emanato il 4 aprile 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 15 maggio 2000.

Il decreto prevede che le indennità possano essere applicate dal 28 maggio e non dal 1° novembre 1999, avendo il Consiglio di Stato escluso la retroattività del provvedimento ed essendo stato conseguentemente stralciato l'articolo 13 della bozza che stabiliva la decorrenza retroattiva.

In base alla legge n. 265 del 1999 gli amministratori, tenuto conto dei limiti minimi di legge e dei limiti di aumenti previsti dal decreto stesso, potranno diminuire o aumentare le indennità e i gettoni con delibera della giunta comunale per le indennità di sindaco e assessori e di consiglio per gettoni dei consiglieri e delle commissioni consiliari.

Qualora gli amministratori ritengano di applicare gli importi minimi di legge non sarà necessario alcun provvedimento, né del consiglio, né della giunta, ma solo un provvedimento del competente responsabile del servizio per l'impegno e la liquidazione delle somme dovute in base alla legge e al decreto ministeriale.

Con atto n. 56 del 20 giugno 2000 la giunta comunale ha stabilito gli importi delle indennità del sindaco, del vice sindaco e degli assessori. Le somme previste in bilancio che risultino esuberanti rispetto alle necessità, tenuto conto della loro decorrenza dal 28 maggio 2000, anziché dal 1° novembre 1999, saranno destinate ad altri interventi, in base alle priorità che l'amministrazione valuterà, con provvedimento di variazione del bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, ha fornito l'interpretazione dell'articolo 70, comma 70, legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilendo che «il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario»;

che, ai sensi della medesima legge, inoltre, ha interpretato l'articolo 17, comma 81, legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedendo che «i

segretari si intendono confermati nell'incarico, se il sindaco o il presidente della provincia non abbiano attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini», precisando altresì che «l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario»;

che, in particolare l'interpretazione fornita alla legge n. 75 del 1999 ha consentito di evitare nuove decisioni da parte dei TAR che avevano iniziato ad annullare le nuove nomine dei segretari, senza alcuna motivazione della non conferma del precedente segretario titolare,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per fornire una soluzione alla questione in argomento, considerato che un sistema nel quale il nuovo sindaco può scegliersi senza alcuna motivazione il segretario comunale, anche fuori dall'elenco di coloro che hanno presentato il *curriculum*, porterà inevitabilmente alla lottizzazione e al clientelismo più bieco, in un organo di controllo fondamentale per il funzionamento e per la trasparenza della pubblica amministrazione.

(4-19591)

(8 giugno 2000)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la legislazione operante circa la funzione del segretario comunale è in notevole e veloce mutazione, come da ultimo modificata dalla legge 127/97 e dal decreto-legge 8/99;

che con le modifiche legislative di cui sopra la funzione del segretario comunale ha cambiato radicalmente la sua figura giuridica e la sua collocazione da dipendente del Ministero dell'interno ed autonomo rispetto agli amministratori eletti con funzioni di garanzia per il riscontro di legittimità a professionista scelto dalle amministrazioni comunali, il cui incarico professionale cessa con la scadenza del mandato amministrativo e anche con un rapporto fiduciario con il sindaco;

considerato:

che questa questione non coinvolge cose di poco conto, ma il modo stesso di funzionare delle amministrazioni locali, nel loro essere democraticamente autonome ma nei loro poteri sottoposte alla legge;

che tutte le esigenze di sviluppo delle autonomie locali non possono non partire del presupposto di un comune quadro legislativo di riferimento;

considerato, infine, che forse la funzione del professionista consulente legale fiduciario di un amministratore locale non coincide con la funzione di controllo e del riscontro di legittimità, che nel processo amministrativo comunale comunque ci deve essere,

si chiede di sapere:

se non si reputi opportuno prendere provvedimenti, anche con iniziative di tipo legislativo, affinché si esca al più presto da questa fase di indeterminatezza;

in caso affermativo quali provvedimenti si intenda adottare per completare l'assetto normativo e giuridico dei «segretari comunali», oggi spesso alla mercè della volontà politica di turno.

(4-20042)

(12 luglio 2000)

RISPOSTA. (*) – L'attuale quadro normativo di riferimento rinvenibile nel testo unico n. 267 del 2000 (articoli dal 97 al 107) riproduce la precedente disciplina sul punto della non necessarietà della motivazione per la mancata conferma del segretario. Tale scelta si fonda sul rapporto fiduciario tra capo dell'amministrazione comunale e il predetto funzionario, rapporto che anche la legge n. 75 del 1999 non aveva inteso intaccare mentre la giurisprudenza ha più volte chiarito che il giudizio di tipo fiduciario non necessita di motivazione, in quanto necessariamente soggettivo e quindi insindacabile (cfr. TAR della Lombardia – sezione Milano, 6 ottobre 1995, n. 1218; Id. – sezione Brescia, 21 gennaio 1996, n. 97; TAR del Lazio – sezione II, 3 marzo 1995, n. 322; TAR della Puglia – sezione I, Bari, 8 novembre 1993, n. 745; Consiglio di Stato – sezione VI, 2 novembre 1983, n. 806).

Allo stato attuale non si è, quindi, manifestata la necessità di modifiche normative volte ad inserire un obbligo di motivazione evidentemente contraddittorio rispetto al cennato rapporto tra sindaco o presidente della provincia e segretario.

Peraltro, la materia ha fatto registrare evoluzioni giurisprudenziali sull'istituto della revoca nel senso di obbligare il sindaco a motivare l'eventuale revoca in presenza di gravi violazioni di legge, escludendo in modo tassativo la revocabilità *ad nutum* del segretario, mentre non è dato conoscere, allo stato, pronunce giurisdizionali volte a censurare la mancata motivazione della non conferma dell'incarico.

La scelta operata dal legislatore va evidentemente inquadrata nel più ampio contesto della trasformazione ordinamentale, volta da un lato a potenziare la figura del sindaco (come è noto la prima e più rilevante scelta di politica legislativa in tal senso si è manifestata con la legge n. 81 del 1993 e successivamente con le varie leggi che hanno rafforzato il potere delle autonomie locali nell'intento di realizzare un sistema federalista a costituzione invariata) e dall'altro a rafforzare in una più generale visione prospettiva il sistema delle autonomie.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che ad iniziative connesse con il Giubileo 2000 sono state devolute risorse finanziarie, assai eccedenti quelle del gettito di pertinenza del comune di Roma, risultanti dalle imposizioni fiscali all'intera comunità nazionale;

che a pagina tre del quotidiano «L'Opinione» del 19 gennaio 2000, in un testo a sigla «e.t.» e dal titolo «Tutto pronto per il Giubileo - Ma i cantieri non chiuderanno» si legge fra l'altro quanto segue:

la Commissione per Roma capitale ed i grandi eventi della Presidenza del Consiglio dei ministri nella riunione del 9 dicembre 1999 avrebbe enunciato il principio che «gran parte degli interventi appare completabile entro il 31 dicembre 1999» con alcune eccezioni che beneficerebbero di un «termine suppletivo di ultimazione» purchè «in presenza di eventi non imputabili al soggetto beneficiario; in quanto riconducibili al caso fortuito o a forza maggiore, senza alcuna valutazione discrezionale dell'intervento»;

«sono sublimite con il passare del tempo» le tracce della commissione Brandi e del relativo rapporto, mai reso noto ufficialmente; sempre secondo il citato testo del quotidiano in oggetto «in passato la decisione, o meglio il parere, sulle grandi opere da depennare dal piano era stata affidata ad una commissione ministeriale, la commissione Brandi, che avrebbe dovuto far giungere il suo rapporto agli interessati in tempo utile per poter realizzare eventualmente interventi alternativi, quando, evidentemente ancora in tempo per farlo»;

che nell'ultima riunione della citata Commissione – si legge nel citato testo del quotidiano in oggetto – «si era iniziato a smobilitare le tende, con una *deregulation* finale, anche questa nell'estremo tentativo di salvare capra e cavoli, opere e forniture e ancora da ultimare, e con un rimpastone finale di interventi soprattutto del comune (di Roma?). Poca roba in termini di finanziamenti, ma che ha coinvolto altri slittamenti di termini, diverse assegnazioni di risorse e cambi di titoli. Un gran polverone – si legge ancora sul testo pubblicato da «L'Opinione» del 19 gennaio 2000 – con percorsi non del tutto chiari. Il comune (di Roma?) ha restituito circa nove miliardi, come parte dei finanziamenti ricevuti per interventi non realizzati; un pacchetto di suoi interventi, inoltre, è stato defianziato però al netto delle somme trasferite, tra cui la metrò A (1,5 miliardi), i ponti pedonali (1,5 miliardi), bagni pubblici ed insegne pedonali (4,8 miliardi). È stato deciso il trasferimento in un'unica soluzione dei finanziamenti per l'accoglienza all'Agenzia del Giubileo che dovrà fornire a comune, provincia e regione la documentazione comprovante l'attività svolta per il raggiungimento degli obiettivi del piano..., sono stati distribuiti anche premi di accelerazione o ulteriori finanziamenti, per i più svariati motivi come «accordo bonario», «rico-

noscimento riserve», per «completamento catasto georiferito alla segnaletica», per perizia di variante, eccetera»;

che, secondo informazioni pervenute all'interrogante, al quale il personale della citata Commissione per Roma capitale e di grandi eventi si è rifiutato di confermare o smentire adducendo che trattasi di materia riservata, la Commissione stessa avrebbe approvato l'immediata corresponsione alle ditte contrattualmente impegnate nell'esecuzione di opere per il Giubileo del 95 per cento dell'ammontare contrattuale, riservandosi la corresponsione del restante 5 per cento al superamento del collaudo, il che induce a sospettare – se le informazioni acquisite corrispondano a verità – un illegale *escamotage* alla finalità di ovviare le implicazioni contrattuali nel caso di non completamento delle opere entro i termini stabiliti dal contratto stesso;

che, anche dopo gli avvenimenti della notte fra il 31 dicembre 1999 ed il 1° gennaio 2000 a Roma, è crescente l'aspettativa fra l'opinione pubblica di una dimostrazione di trasparenza delle spese che il Governo e gli enti locali hanno effettuato e stanno per effettuare per iniziative di vario genere riguardanti il Giubileo dell'anno Duemila,

si chiede di conoscere:

se le informazioni pubblicate nel citato numero del quotidiano «L'Opinione» e quelle pervenute all'interrogante corrispondano a verità;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti e responsabili ritengano legali e conformi ai canoni del diritto amministrativo i fatti indicati in dette informazioni;

in caso affermativo, quali iniziative siano state intraprese o si stiano per avviare al fine di restaurare il rispetto della legge e di identificare i responsabili al fine di pervenire al risarcimento dei danni erariali e all'identificazione dei responsabili di fatti eventualmente perseguibili penalmente;

quali elementi ostino alla trasmissione al Parlamento dei testi integrali delle decisioni, con relative motivazioni, dei verbali delle riunioni della Commissione per Roma capitale ed i grandi eventi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei contratti tutti riguardanti realizzazione di opere e forniture di servizi per l'evento giubilare: documentazione che è auspicabile abbia ad essere al più presto di pubblica ragione anche per fugare i crescenti sospetti ingenerati nella pubblica opinione e riguardanti malversazioni circa i finanziamenti delle iniziative per il Giubileo dell'anno Duemila, sospetti alimentati soprattutto dalla carente e tendenziosa informazione in proposito;

quali iniziative risulti che abbia avviato la procura della Repubblica di Roma (tenendo conto di quanto segnalato ed evidenziato al Ministro della giustizia con atto di sindacato ispettivo parlamentare n.4-17747 presentato al Senato il 12 gennaio 2000) sia sugli accadimenti in Roma nella notte fra il 31 dicembre 1999 ed il 1° gennaio 2000 (con un morto, numerosi feriti, danni a proprietà pubbliche e private e violazioni gravi e ripetitive alle norme di legge contro i rumori), sia su altri, ben noti, rilevanti aspetti riguardanti il Giubileo, temi di numerosi atti

di sindacato parlamentare ispettivo, di interventi dell'informazione e soprattutto di progressivo risentimento e critica da parte dell'opinione pubblica.

(4-17853)

(20 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e, sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, si riferisce quanto segue.

Si sottolinea che tutte le delibere della commissione *ex lege* n. 651 del 1996, recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a firma del Ministro delegato alla presidenza della commissione stessa, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, sono pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione alla conoscenza specifica che di tali atti compete al Parlamento, si evidenzia che, conformemente alle previsioni di legge, attraverso l'invio delle relazioni trimestrali, il Parlamento ha piena contezza di tutti gli atti emanati dall'amministrazione in esecuzione delle prescrizioni della legge n. 651 del 1996, con cui sono stati assegnati i fondi per favorire lo svolgimento del Giubileo a Roma e nel Lazio.

Per quanto riguarda le deliberazioni assunte dalla commissione nella seduta del 9 dicembre 1999, in riferimento alla scadenza temporale prevista per l'ultimazione e la piena funzionalità degli interventi, si rileva che la scadenza del 31 dicembre 1999 risulta sancita dalla legge n. 494 del 16 dicembre 1999, articolo 7, commi 2 e 4.

Circa l'erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari in quanto titolari di interventi inseriti nel Piano, le relative modalità sono state deliberate dalla commissione e pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997).

Le modalità stesse avevano lo scopo di evitare che si determinassero ritardi nell'erogazione delle risorse, inconveniente che si è cercato di fronteggiare concedendo una prima erogazione limitata al 50 per cento dell'importo assentito all'atto dell'aggiudicazione e condizionando la successiva erogazione, del 35 per cento, all'attuazione dell'avvenuta spesa di non meno dell'80 per cento della somma erogata.

Le ulteriori somme residue sono erogate dietro presentazione di certificazione di regolare esecuzione lavori o di collaudo corredate dalla documentazione delle somme spese.

Il trasferimento dei finanziamenti finalizzati ai compiti istituzionali dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa è avvenuto per quote. Le quote successive sono erogate secondo il dispositivo previsto dal punto 28 del decreto ministeriale 7 marzo 2000 che prevede che «l'erogazione delle successive quote di contributo avrà luogo previa approvazione da parte degli enti affidatari dell'aggiornamento del programma delle attività del piano dell'accoglienza e sulla base della rendicontazione e della documentazione comprovante le spese sostenute e gli

impegni assunti, previamente validate, sul piano formale e su quello della legittimità sostanziale, dal collegio dei sindaci. L'ultima rata, a saldo, viene erogata a seguito dell'approvazione da parte degli enti affidatari della documentazione comprovante l'attività svolta dall'Agenzia per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'accoglienza».

Le procedure adottate hanno comunque consentito la realizzazione degli interventi inclusi nel Piano che, per numero e qualità, costituiscono un insieme di opere di notevole rilievo.

La loro effettiva esecuzione nei tempi programmati, salvo marginali scostamenti dovuti a cause non prevedibili, consente di affermare che l'esperienza realizzata rappresenta un utile modello di attuazione di investimenti diffusi.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(10 gennaio 2001)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che è opportuno fare una cronistoria circa le organizzazioni criminali operanti nel comune di Caivano, paese a Nord di Napoli sviluppatosi negli ultimi anni soprattutto in quanto vi sorge la zona industriale A.SI. di Pascarola, ove hanno sede numerose aziende anche di importanza nazionale; detto comune si è sempre contraddistinto, nell'ultimo decennio, per i numerosi fatti di sangue che si sono succeduti nel tempo: già negli Anni '80 imperversava in questo territorio la guerra di camorra tra la Nuova camorra organizzata (NCO), di Raffaele Cutolo, e la Nuova Famiglia; non è il caso però di soffermarsi in questa sede sulla genesi, sulla struttura e sull'evoluzione della Nuova camorra organizzata, posto che tali aspetti del devastante fenomeno sono stati dettagliatamente analizzati in varie sentenze di numerosi tribunali e sono perciò un dato conoscitivo acquisito; lo stesso dicasi circa la cruenta lotta tra la NCO e la vincente Nuova famiglia, lotta di cui, come già detto in precedenza, si dà atto in numerosi provvedimenti giudiziari e che registrò negli anni 1980-1981 e 1982-1983 un numero impressionante di omicidi; attualmente però, attraverso le indagini effettuate da questo ufficio e denominate Fenice 1 e 2, si è messo in risalto un particolare di notevole importanza ed ossia che i promotori e organizzatori di questa organizzazione sono facenti parte, proprio di quella NCO: essi, fedelissimi a Cutolo, gestivano gli affari proprio negli Anni 1980 e seguenti; si sta in questa sede facendo riferimento al Natale Salvatore soprannominato «O 'Zuppariello oppure o 'Crappariello», e al Mario Giuseppe soprannominato, «Peppe O'Biondo», facenti parte negli Anni 1980 di quel gruppo di «fuoco» che faceva capo a Pasquale Scotti, attualmente latitante dal 24.12.1981 ed inserito nei primi 10 latitanti d'Italia, all'epoca capo zona di Casoria e Caivano; entrambi i precitati sono figure di rilievo

vo del contesto criminoso, entrambi dotati di notevoli capacità organizzative e spregio del pericolo, riuscivano a dare efficienza e rigore al loro sodalizio criminoso dopo la disfatta della NCO; infatti, come già detto in precedenza, vi fu una disfatta della NCO e quindi in Caivano e paesi limitrofi (quali Cardito, Crispano, Frattamaggiore e Frattaminore) subentrò la Nuova famiglia; per detti pesi quale capo-zona subentrò ai vecchi cutoliani tale Gaglione Antonio, detto «O Marcianisano», sottoposto al clan Moccia di Afragola; il Gaglione «resse» per lungo tempo, nonostante il prolungato periodo di latitanza, la gestione degli affari illeciti nella zona quali traffico di droga, estorsioni, omicidi ed altro; successivamente all'arresto di questi e dei suoi affiliati si iniziano ad intravedere le prime resurrezioni della vecchia NCO;

che l'attualità dell'esistenza di concreti elementi di collusioni e connivenze di diversi consiglieri comunali in carica con esponenti della malavita organizzata locale è sintomaticamente rappresentata da elementi di indagine raccolti nel corso delle investigazioni che consentivano all'autorità giudiziaria di emettere i provvedimenti restrittivi cui più avanti si fa riferimento, nonché dagli stretti legami, cui pure più avanti si fa riferimento, di parentela tra consiglieri comunali ed esponenti del sodalizio criminale;

che risultano all'interrogante favoritismi da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di Marino Giuseppe e Marmo Domenico;

che, nel corso delle indagini si accertava che uno dei capi del clan, rispondente al nome di Marino Giuseppe, unitamente al proprio figlio Domenico (entrambi destinatari di OCC) gestivano un autolavaggio, autofficina e rivendita di auto denominata «Meccanica Meridionale», sita in via Pietro Micca di Caivano; attraverso indagini successivamente svolte si accertò che il manufatto che ospitava tale attività era abusivo e sprovvisto di licenze;

che nella circostanza si procedeva ad un controllo amministrativo sulla ditta in parola, adibita alla vendita di automobili, officina meccanica e autolavaggio; nel corso delle operazioni era possibile riscontrare l'assenza delle autorizzazioni relative all'esercizio delle predette attività; che nella stessa data il Marino Domenico veniva deferito alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

che, in data 7 gennaio 1998, non avendo la ditta in questione le autorizzazioni del caso, si provvedeva a segnalare le irregolarità al sindaco di Caivano che, quale autorità di P.S., è competente ad emettere opportune ordinanze in merito;

che, non avendo ricevuto comunicazione da parte del comune in merito ai provvedimenti adottati e avendo constatato direttamente che la ditta in questione era aperta, in data 3 febbraio 1999 si provvedeva ad escutere il capo ripartizione dell'Ufficio annona e polizia urbana, dottor Biagio Fusco (*All. 3 verb. Di ss ii. Rese da Biagio Fusco*), il quale dichiarava di aver preso cognizione dei fatti solo alla data della convocazione presso questi uffici, non essendo lui in precedenza il reggente

della ripartizione e indicando quale responsabile, all'epoca dei fatti, il dottor De Angelis;

che nella stessa data si escuteva il responsabile della Polizia municipale, Pomponio Francesco, il quale sostanzialmente riferiva che appena ricevuta la missiva di questo ufficio, protocollata con n. 199 del 7 gennaio 1998 del comune di Caivano, provvedeva ad inviare personale dei locali vigili urbani per ulteriori controlli presso la ditta; gli operanti, una volta giunti sul posto, constatavano la permanenza delle irregolarità di cui sopra e pertanto redigevano, quale ufficio di P.M., missiva n. 213 del 14 gennaio 1998, la quale veniva inviata per i provvedimenti di competenza, che dovevano essere adottati dall'Ufficio commercio e artigianato, allora retto dal dottor De Angelis, al sindaco del comune di Caivano, professoressa Falco Francesca e ad altri;

che in data 5 febbraio 1999 veniva escusso il dirigente dell'ufficio commercio e artigianato del comune di Caivano, De Angelis Giovanni, il quale sostanzialmente riferiva di non essere a conoscenza dei provvedimenti adottati nei confronti della ditta Meccanica Meridionale, in quanto, non appena ricevuta la missiva inviata da questo comando in data 7 gennaio 1998, non faceva altro che girarla nella stessa data al Comando vigili urbani per competenza; riferiva inoltre che non rientrava nelle sue competenze adottare eventuali provvedimenti a carico della ditta in questione a seguito di violazioni accertate a carico della stessa;

che in data 21 gennaio 1998 il sindaco di Caivano, a seguito della missiva dei vigili urbani, emetteva ordinanza di chiusura solo per l'attività di vendita di autoveicoli, omettendo di emettere ordinanza di chiusura per l'attività di autolavaggio e officina meccanica, pur permanendo le condizioni che avrebbero giustificato l'emissione di tale provvedimento;

che in data 22 gennaio 1998 (il giorno successivo l'emissione dell'ordinanza di chiusura solo per la vendita di auto, n.d.r.) veniva rilasciata al Marino autorizzazione sanitaria per l'officina meccanica e in data 29 gennaio 1998 veniva concessa autorizzazione n. 1149, a firma del dottor De Angelis e pProfessoressa Falco, per l'attività di vendita di veicoli; in data 5 giugno 1998 veniva rilasciata autorizzazione sanitaria per i locali adibiti ad autolavaggio, firmata dal dottor De Angelis e dal vice sindaco, professor Pompilio Sullo, attualmente dimissionario; nell'autorizzazione si nota che veniva variata la data del rilascio, a quanto appare, da 7 gennaio 1998 (prima del sopralluogo dell'ASL) a 5 giugno 1998;

che in data 8 febbraio 1999 si escuteva il sindaco di Caivano, professoressa Francesca Falco, la quale nel confermare di essere la firmataria dell'ordinanza di chiusura per la vendita di autoveicoli, dichiarava inoltre di non aver mai emesso ordinanze di chiusura (nonostante rientrasse tra i suoi obblighi) per le restanti attività, officina meccanica e autolavaggio, senza peraltro giustificare l'omissione;

che nella medesima data veniva escusso il dirigente l'Ufficio tecnico, ingegner Falco Domenico, il quale dichiarava che l'immobile in

questione era destinato ad uso abitativo che ricadeva in zona conservativa rada (agricola); dalla visione della licenza edilizia in questione, rilasciata in data 12 dicembre 1968 alla signora Serrao Domenica, risultava che l'immobile doveva essere così composto: 8 box, un deposito a piano terra, cinque vani con cucina e bagno a primo piano; dal sopralluogo effettuato in data 2 febbraio 1997 tuttavia si constatava che lo stato dei luoghi era mutato in quanto si rilevava che non vi erano più i locali indicati nella concessione, ma un unico locale adibito a officina ed un altro adibito ad autolavaggio con annesso ufficio: si rilevava inoltre che allo stato attuale esisteva solo il piano terra;

che, per quanto sopra, nel corso delle indagini si accertava che la concessione edilizia relativa al fabbricato in questione era stata rilasciata nel 1968 per un fabbricato ad uso abitativo agricolo e che lo stesso venne modificato nella sua struttura originaria; da quanto si evince dalla pratica esistente presso l'ufficio tecnico del comune di Caivano, veniva istruita pratica per il cambio di destinazione d'uso dei locali, dalla quale si evince altresì la mancanza agli atti di buona parte della documentazione necessaria perché venga approvato il cambio di destinazione d'uso, tra cui vi è una richiesta di chiarimento se l'intervento operi o meno in sanatoria: a tali quesiti posti dal comune alla parte interessata non è stata ancora data risposta, ragione per la quale il fabbricato nel quale opera la società in questione è da ritenersi difforme;

che presupposto principale per la concessione di licenze d'uso commerciale e artigianale è la destinazione d'uso dei locali, cosa che il Marino non ha fatto mai pervenire al comune di Caivano come sarebbe invece previsto dall'articolo 24 della legge n. 426 del 1971; da ciò consegue che le licenze rilasciate al Marino Giuseppe sono in contrasto con le normative vigenti;

che, a parere di questo ufficio, il rilascio delle licenze cui sopra, che dati i presupposti non potevano essere concesse, potrebbe essere frutto di una sorta di collusione tra gli appartenenti alla locale pubblica amministrazione e il Marino Giuseppe nonché il figlio Domenico, entrambi facenti parte del clan camorristico operante in Caivano;

che ad ulteriore supporto di quanto esposto la struttura oggetto di indagine veniva posta sotto sequestro preventivo dalla competente autorità giudiziaria e dei fatti in narrativa veniva redatta informativa, inviata alla competente autorità giudiziaria in data 26 febbraio 1999 con protocollo n. 13/177;

che Ciccarelli Carlo, nato a Napoli il 14 maggio 1967 e residente in Caivano, Rione Parco Verde, consigliere nel comune di Caivano, risulta fratello di Domenico ed Antonio, entrambi affiliati al clan Russo-Pezzella, contrapposto a quello del Natale Salvatore per la gestione delle attività illecite nel Rione Parco Verde; Ciccarelli Massimo, detto «Berlusconi», risulta, fratello di Domenico e del consigliere comunale Carlo; tale evento delittuoso veniva inquadrato nella lotta tra i due clan contrapposti;

che, a conclusione di questa attività investigativa, il GIP presso il tribunale di Napoli, nella persona del dottor Pierluigi Di Stefano, emetteva n. 79 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di esponenti dei clan contrapposti (tra i quali Marino Giuseppe, Ciccarelli Antonio e Domenico, oltre a numerosi altri); nella circostanza emetteva altresì decreto di sequestro preventivo di beni immobili ed immobili a carico di Marino Giuseppe, nella fattispecie l'officina denominata «Meccanica Meridionale», in precedenza citata; emetteva inoltre informazioni di garanzia a carico del consigliere comunale Magri Pietro e di Barchetti Gaetano e Vittorioso Benito, questi ultimi non eletti;

che gli elementi sino ad ora raccolti hanno fatto accertare inequivocabili collegamenti, diretti ed indiretti, di diversi componenti della giunta comunale e dello stesso consiglio comunale con esponenti della criminalità organizzata tali da compromettere l'imparzialità dell'organo elettivo ed il buon andamento della pubblica amministrazione nel suo complesso;

che quanto sopra, ai sensi della normativa cui in oggetto, veniva segnalato al prefetto della provincia di Napoli affinché lo stesso potesse vagliare la possibilità di avviare il procedimento per lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano;

che tutto quanto esposto in premessa è riportato in un rapporto della regione Carabinieri Campania compagnia di Casoria, Nucleo operativo, del 22 novembre 1999, n. 288/1 di protocollo,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che ad oggi hanno impedito l'attivazione della proposta di scioglimento del consiglio comunale del comune di Caivano (Napoli), ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

(4-19736)

(6 luglio 2000)

RISPOSTA. - In merito alla situazione politico-amministrativa verificatasi nel comune di Caivano, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica datato 18 agosto 2000 è stato sciolto il consiglio comunale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge n. 142 del 1990, così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

FLORINO. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che alle recenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Nola (Napoli) è stato eletto Sindaco il dottor Giuseppe Serpico;

che il Sindaco eletto svolge la professione di medico convenzionato con la ASL;

che all'uopo, si rammenta che l'art. 8, comma primo, n.2, della legge 23 aprile 1981, n.154, testualmente prevede che «i dipendenti delle unità sanitarie locali (oggi ASL), nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche: sindaco o assessore del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati»; in altri termini, con la suddetta disposizione legislativa, il legislatore ha espressamente ed inequivocabilmente sancito la incompatibilità tra la carica di Sindaco (e di assessore) e la professione di medico convenzionato con la ASL, nei casi in cui il territorio del comune coincida, ricomprenda o concorra a costituire il territorio delle nuove strutture sanitarie che attualmente hanno per lo più assunto la denominazione di Azienda sanitaria locale (ASL);

che è del tutto evidente che il comune di Nola, avendo una popolazione superiore a 30.000 abitanti e concorrendo con il territorio di altri comuni a costituire la ASL Napoli 4, ricada nell'ambito di applicazione dell'art.8, comma primo, n.2 della legge 23 aprile 1981, n.154;

che in ordine alle ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'art.8 della legge 154/81 il Consiglio di Stato, in sede consultiva con parere del 5 aprile 2000, sez. 1°, giusta Circolare del Ministero dell'interno n.4/2000-URAE, prot. N.15900/1 Bis/20/102/A del 17 maggio 2000, ha tra l'altro rilevato che «il venir meno del presupposto delle incompatibilità – decreto legislativo n. 502 del 1992 – conseguente alla riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, non costituisce elemento sufficiente a ritenere intervenuta l'implicita abrogazione della disposizione recata dall'art.8, comma 1, n.2, della legge n. 154 del 1981»;

che il decreto legislativo n.502/92 si è occupato, infatti, della materia delle incompatibilità solo per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi l'interprete, in una materia come quella elettorale che attiene ai diritti politici fondamentali del cittadino ed è pertanto di stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al riordino di altra materia;

che da quanto premesso discende che le ipotesi di incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali individuati dal decreto legislativo n. 502 del 1992 devono essere integrate con quelle della legge 154/81 per gli addetti al Servizio sanitario nazionale;

che alla luce delle suesposte considerazioni è necessario che, così come previsto dalla legge, la configurata questione della incompatibilità venga quanto prima esaminata ed accertata, di guisa che il neoeletto

sindaco possa optare per l'esercizio delle funzioni relative alla carica di sindaco o per l'esercizio della professione di medico convenzionato presso l'ASL NA 4 al fine di garantire l'esatta osservanza delle disposizioni di legge,

l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che si intenda adottare nella fattispecie concernente la incompatibilità del sindaco di Nola dottor Giuseppe Serpico a svolgere il mandato.

(4-19951)

(6 luglio 2000)

RISPOSTA. – Sulla problematica in materia di incompatibilità ed inleggibilità degli organi delle unità sanitarie locali, ed in particolare sulla posizione del sindaco del comune di Nola, questo Ministero, al tempo interessato, aveva richiamato la normativa in vigore, ritenendo sussistente la causa ostativa all'espletamento del mandato.

Il Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, aveva espresso l'avviso che la normativa recata in materia di riordino sanitario dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni non esplicasse una valenza abrogativa bensì integrativa delle disposizioni recate dalla legge n. 154 del 1981.

Il consiglio comunale, invitato dal prefetto, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 154 del 1981, ad attivare la procedura amministrativa per la contestazione della causa ostativa all'interessato, deliberava di non ritenere sussistente l'incompatibilità eccepita.

Il regime delle cause ostative al mandato previsto dalla richiamata normativa è stato rivisitato dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, alla luce del quale sulla posizione del sindaco di Nola non incide la causa ostativa all'espletamento del mandato.

In particolare, il testo unico prevede l'ipotesi di ineligibilità rispetto alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

a) per il direttore generale, sanitario ed amministrativo delle aziende locali ed ospedaliere;

b) per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con quello dell'azienda locale od ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionate.

L'ipotesi di incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente od assessore della comunità montana è invece prevista per soli direttori generali, sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

Ne consegue che per la posizione dell'amministratore di Nola la questione è superata dallo *ius superveniens*.

Analoghe considerazioni sono state portate a conoscenza dell'Avvocatura dello Stato di Napoli, a suo tempo interessata sulla questione dalla prefettura di Napoli, nonché allo stesso organo di governo territoriale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

MANFROI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – L'interrogante chiede di sapere per quali ragioni una automobile Renault Laguna, targata CD 280 AQ, stazioni quasi tutti i giorni sulle strisce pedonali in corso Rinascimento, angolo via Santa Giovanna d'Arco a Roma, al termine dell'area riservata ai senatori, senza che nessuno elevi contravvenzione per divieto di sosta, pur essendo la vettura in palese violazione del codice della strada e ostacolando il transito dei pedoni costretti a tortuose serpentine per raggiungere il marciapiede opposto.

(4-18250)

(18 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Il comando della polizia municipale di Roma ha comunicato che le autovetture dell'ambasciata di Francia, con sede in via Santa Giovanna d'Arco, allorquando non trovano spazio per la sosta nelle aree a loro riservate, parcheggiano nelle località limitrofe.

I vigili urbani, competenti per territorio, nel rispetto delle convenzioni internazionali, hanno provveduto a trasmettere al Ministero degli affari esteri, dall'ottobre 1998, 118 segnalazioni per soste irregolari di autovetture targate CD.

Il comandante ha altresì assicurato che il personale dei vigili urbani è stato ulteriormente sensibilizzato al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

MARINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la segreteria regionale della Campania del movimento sindacale dei giornalisti «Autonomia e solidarietà» ha richiesto l'annullamento del concorso per tre addetti stampa dell'amministrazione provinciale di Caserta, prima che venga fissato il calendario delle prove;

che tra i requisiti richiesti dal bando – sottolinea «Autonomia e solidarietà» – non vi è, infatti, quello dell'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, il che contrasta in maniera evidente con il buon senso e con il

disegno di legge sugli uffici stampa degli enti pubblici, ora all'esame del Senato della Repubblica,

si chiede di sapere se ritenga condivisibile l'operato dell'amministrazione provinciale di Caserta e quali iniziative si intenda promuovere e sollecitare in merito al caso sopracitato.

(4-17785)

(18 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che i vincitori del concorso indetto dall'amministrazione provinciale di Caserta, per la copertura di 3 posti di addetto stampa, dovranno provvedere al disbrigo delle normali pratiche d'ufficio (deliberazioni da portare all'esame della giunta o del consiglio, determine da sottoporre ai dirigenti, fotocopie della rassegna stampa approntata dai giornalisti e da distribuire ad amministratori e responsabili dei vari servizi, compilazione degli elenchi per la spedizione delle riviste edite dall'ente, eccetera).

Pertanto, nessun riferimento va fatto alla professionalità dei giornalisti per i candidati che risulteranno vincitori del medesimo concorso e che verranno impegnati nell'ufficio.

Gli eventuali vincitori del concorso non avranno difatti funzioni di «comunicatori», funzioni attribuite dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, sugli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, esclusivamente ai giornalisti iscritti all'ordine professionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

PASTORE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la provincia di Pescara ha assegnato con apposita delibera l'incarico di direttore generale al dottor Edoardo Barusso;

che tale mansione prevede per l'anno 2000, sempre secondo la delibera di assegnazione, un compenso lordo di 300 milioni di lire, cifra che per gli anni successivi sarà incrementata del 3 per cento e in relazione al tasso di inflazione; al direttore generale spetta inoltre un trattamento economico aggiuntivo annuo pari allo 0,8 per cento della spesa complessiva prevista in bilancio per la formazione del personale, pari a 104 milioni di lire;

che il direttore generale avrà inoltre diritto al rimborso delle spese, purchè documentate, sostenute per partecipare a corsi, convegni, seminari di formazione e aggiornamento, e di buoni pasto o indennità sostitutive nonchè a un appartamento arredato, con spese a carico dell'amministrazione provinciale, a un computer portatile, a un telefono cellulare con spese pagate sempre dall'ente;

che il compenso complessivo del direttore generale si aggira intorno ai 540 milioni,

si chiede di sapere:

se un incarico del genere giustifichi un compenso di tale entità;

se sia ammissibile che, in un logica di razionalizzazione delle spese di gestione di un'amministrazione, sia stanziata in bilancio la somma sopra indicata da destinare a una sola unità lavorativa, pur con mansioni di responsabilità;

se tale compenso appaia congruo, tenuto conto sia che la provincia è un ente con funzioni limitate e, nel caso specifico di Pescara, esercitate su un territorio di modesta estensione, sia in relazione a compensi riconosciuti per tale carica in amministrazioni con competenze territorialmente più estese;

se il Ministro non ritenga di intervenire anche attraverso il prefetto per chiedere chiarimenti e assumere eventualmente i provvedimenti del caso.

(4-19392)

(25 maggio 2000)

RISPOSTA. – La questione posta è risolta in quanto la prefettura di Pescara ha fatto conoscere che il presidente della provincia di Pescara, con provvedimento in data 22 giugno 2000, ha revocato il decreto di nomina del direttore generale di quell'ente nella persona del professor Edoardo Barusso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

PERA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dal mese di novembre 1999 i consiglieri dei gruppi di opposizione del comune di Barga, in provincia di Lucca, hanno, a più riprese, chiesto al sindaco la convocazione del consiglio comunale aperto alla partecipazione dei cittadini, con all'ordine del giorno i problemi sanitari della Val di Serchio;

che nonostante gli assensi verbali del sindaco il consiglio comunale non era mai stato convocato con le modalità e l'ordine del giorno chiesto dalle opposizioni;

che il 28 febbraio 2000 i 7 consiglieri di opposizione hanno formalmente richiesto la convocazione del consiglio comunale di Barga;

che il 13 marzo il sindaco convocava il consiglio aperto alla cittadinanza e a tutte le forze politiche con all'ordine del giorno i problemi sanitari della Val di Serchio, ma richiedeva anche il parere del prefetto sull'opportunità dello stesso;

che il 16 marzo 2000, alle ore 10,30, il prefetto comunicava il suo parere negativo, «poiché le particolari modalità di svolgimento – spiega nella lettera al sindaco – del consiglio comunale sembrano già di per sé confliggere con il divieto di comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000» (la cosiddetta «par condicio»);

che il 17 marzo il sindaco sconvocava il consiglio comunale;

che la legge n. 28 del 2000 ricordata dal prefetto all'articolo 9, comma 1, recita: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni», e però l'articolo 1, comma 1, dice con estrema chiarezza che «la presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica»;

considerato infine che non si comprende come una seduta di un consiglio comunale possa essere interessata dalla normativa sulla «par condicio»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida il parere espresso formalmente dal prefetto di Lucca sull'opportunità della ricordata seduta del consiglio comunale di Barga, oppure se non ritenga tale parere un'interferenza lesiva dell'autonomia istituzionale di un'assemblea elettiva.

(4-18655)

(21 marzo 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla questione rappresentata risulta che effettivamente il sindaco di Barga (Lucca) in data 13 marzo 2000 ha richiesto l'avviso della competente prefettura circa l'effettuazione di un consiglio comunale da lui già convocato, «in un locale adatto perchè il pubblico possa partecipare ed intervenire» sul tema della sanità nella Valle del Serchio, con la partecipazione dei sindaci dei comuni della Valle del Serchio e dell'assessore regionale alla sanità Martini, candidato alle elezioni regionali dell'aprile scorso, tenuto conto del divieto di «comunicazione istituzionale» introdotto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000. Questo Ministero ha comunicato di condividere i dubbi esposti dal sindaco di Barga, poichè le particolari modalità di svolgimento del consiglio comunale suddetto apparivano confliggere con il divieto di «comunicazione istituzionale» delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000 che ammette, unicamente, quelle attività effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, pregando la prefettura di portare a conoscenza del sindaco medesimo tale avviso.

Il sindaco ha reso noto di aver rinviato il consiglio comunale a data da destinarsi, successiva allo scrutinio delle consultazioni elettorali regionali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che la giunta comunale di Massa Lubrense (Napoli) con atto n. 620 del 16 dicembre 1997 affida alla Sas Archimedia di Scafati (Salerno), a trattativa privata, il servizio di controllo sui tributi comunali;

che la Sas Archimedia viene incaricata in quanto affiliata alla srl Infotirrena con sede in Follonica;

che la Sas Archimedia in data 7 gennaio 1998 comunica l'inizio della propria attività alla Camera di commercio di Salerno, in quanto fino a quello data non aveva esercitato nessuna attività;

che nel contratto di appalto, stipulato in data 26 febbraio 1998, la Sas Archimedia viene così definita: «è tra le primarie imprese del settore ed è particolarmente qualificata ed esperta, avendo svolto analogo servizio in comuni simili...»;

che il contratto di affiliazione tra la Sas Archimedia e la Srl Infotirrena viene richiesto dall'assessore alle finanze del comune di Massa Lubrense solo in data 18 dicembre 1998, esattamente un anno dopo aver affidato l'appalto in virtù di tale contratto di rappresentanza;

che il contratto di affiliazione della Sas Archimedia alla Srl Infotirrena risulta essere stato stipulato in data 5 marzo 1996;

che la Sas Archimedia risulta essere costituita l'11 luglio 1996, per atto del notaio Lucia Di Lieto di Nocera Superiore (Salerno), e cioè quattro mesi dopo la stipula del contratto di rappresentanza;

che nel contratto di rappresentanza in data 5 marzo 1996 è indicato il numero di partita IVA attribuito alla Sas Archimedia, mentre l'attribuzione di tale codice è avvenuta successivamente alla costituzione della società, e cioè dopo l'11 luglio 1996;

che dall'interrogazione consiliare presentata dal consigliere comunale Luigi Vizioli, oltre ad emergere elementi di scarsa professionalità del personale impiegato, risulta che la Sas Archimedia ha assunto nel proprio organico la figlia del responsabile del servizio tributi del comune di Massa Lubrense;

che, nonostante la richiesta, il collegio dei revisori dei conti non si è mai espresso con parere collegiale sulla vicenda, ma solo uno dei componenti ha sostenuto con propria interpretazione la necessità di revocare l'appalto;

che, come previsto nel contratto, la Sas Archimedea dovrebbe incassare 200 milioni per il lavoro che sta svolgendo;

che nonostante il contratto di appalto preveda la scadenza perentoria per la consegna del lavoro al 31 dicembre 1998, ad oggi la Sas Archimedia sta ancora operando ed ha concluso il solo accertamento ICIAP;

che risultano in corso indagini da parte della stazione dei Carabinieri di Massa Lubrense;

che gli atti da tempo sono stati trasmessi alla procura della Repubblica di Torre Annunziata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra;

quali iniziative intendano predisporre per verificare la legittimità, la regolarità e la veridicità di quanto contenuto in tutti gli atti dell'appalto indicato;

quali atti intendano promuovere per riportare un livello di legalità nella pubblica amministrazione di Massa Lubrense.

(4-17411)

(1° dicembre 1999)

RISPOSTA. - La ditta Archimedia sas si è costituita l'11 luglio 1996, è stata iscritta alla camera di commercio di Salerno il 23 luglio 1996 ed ha iniziato l'attività il 7 gennaio 1998; tali dati sono effettivamente contrastanti con quanto asserito nella delibera di affidamento di incarico a trattativa privata n. 620 del 16 dicembre 1997 e nel seguente contratto rep. 999, nei quali la società in esame è indicata come una ditta di pluriennale esperienza, particolarmente qualificata ed esperta nel settore.

L'ufficio IVA ha attribuito la partita IVA n. 03177650656 all'Archimedia sas l'11 luglio 1996, data della sua costituzione; tale partita IVA, però, risulta già inserita in un precedente contratto stipulato il 5 marzo 1996 tra la Infotirrenia e la Archimedia.

Tra i dipendenti che hanno avuto un rapporto di collaborazione con la società in argomento figura Federica Annibaldi, figlia di Domenico Annibaldi, funzionario comunale e responsabile dell'ufficio tributi che ha stipulato il contratto con l'Archimedia.

Il termine del lavoro è scaduto in data 31 dicembre 1998, così come disciplinato dall'articolo 37 del suddetto contratto, e l'amministrazione comunale di Massa Lubrense non ha emesso alcun atto ufficiale relativo alla proroga del servizio. Tuttavia, anche in seguito, i dipendenti dell'Archimedia hanno continuato ad esperire rilevazioni su quel territorio.

L'esito di detti accertamenti è stato comunicato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata in data 12 febbraio 1999 dal comando stazione dei carabinieri di Massa Lubrense.

Il procedimento, su conforme richiesta del pubblico ministero, è stato archiviato il 22 aprile 1999.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso che:

da anni si assiste, nel Sud Pontino, soprattutto nel territorio del comune di Itri (Latina), al dilagare di fenomeni speculativi che hanno consentito una edificazione selvaggia con frequenti fenomeni di abusivismo, prevalentemente nelle zone agricole;

l'inquietante fenomeno ha compromesso e/o devastato vaste zone del territorio, spesso caratterizzate da profili di alto valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale;

tale attività edilizia, sviluppatasi principalmente in zona agricola, ha prodotto la costruzione di interi nuclei residenziali di lusso, mascherati da costruzioni rurali, anche sulle colline, di impianti sportivi, turistici e persino di industrie con inceneritori collocate in zone ad alto valore agrario ed ambientale;

un documento sottoscritto dalle forze politiche di opposizione del Centro-Sinistra al comune di Itri denuncia presunte gravi irregolarità gestionali da parte dell'attuale Amministrazione sia per quanto concerne il settore amministrativo che quello finanziario e tecnico-urbanistico;

le contestazioni riguardano: l'adozione di una variante al Piano regolatore generale unicamente a tutela degli interessi di alcuni addetti ai lavori e a sanatoria di pregresse illegittimità urbanistiche che ha visto la partecipazione al voto di consiglieri e assessori direttamente interessati (atto al vaglio della Regione Lazio); rilascio di concessioni illegittime e senza numero legale della commissione edilizia; il voto e l'approvazione in consiglio comunale di un non ben definito articolo «Zero» che consentirebbe un maxi-progetto dalle caratteristiche poco chiare, così come ammesso da un rappresentante della maggioranza che ha partecipato alla votazione e all'approvazione dell'articolo inserito nella variante;

vanno sempre più accentuandosi, grazie anche a connessioni locali, i pericoli per l'intera area del Sud Pontino esposta a reali rischi di infiltrazioni di organizzazioni affaristico-malavitose provenienti dalla vicina Campania interessate a partecipazioni economiche e speculazioni nel settore edile e turistico-commerciale per investire capitali di provenienza illecita;

già in precedenza nella zona sono stati scoperti e sequestrati ingenti beni immobili appartenenti a clan camorristici del Casertano,

si chiede di conoscere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per contrastare e reprimere tali fenomeni speculativi che minacciano territori ad alto rischio paesaggistico ed ambientale e la vivibilità della zona;

se non si ritenga di dover disporre una indagine presso l'amministrazione comunale di Itri al fine di verificare la regolarità dell'attività istituzionale.

(4-20127)

(19 luglio 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che il Piano regolatore generale del comune di Itri (Latina) adottato con delibera del consiglio comunale n. 142 del 2 settembre 1972 e approvato dalla giunta regionale del Lazio con atto di delibera n. 1965 del 15 maggio 1975, non prevede l'indicazione del «lotto minimo»; conseguentemente, allo stato attuale, è consentito edificare rispettando esclusivamente i relativi coefficienti indicati nello stesso piano generale.

Le violazioni in materia di abusivismo edilizio, verificatesi tra il 1984 ed il 1994 nella zona di Itri, sono state riscontrate prevalentemente nelle aree rurali ed hanno riguardato, soprattutto, aumenti di volumetrie e cambi di destinazione d'uso, in gran parte sanati come da normative vigenti.

Non risulta che siano realizzati, in detto comune, centri residenziali, ma solo singole abitazioni o fabbricati di piccole dimensioni, esclusivamente nel centro abitato e con regolare concessione edilizia.

L'Arma locale, nel corso degli anni, ha regolarmente segnalato all'autorità giudiziaria competente ogni abuso in materia edilizia, consentendo una attenta ed immediata analisi di tali fenomeni.

La variante al Piano regolatore generale è stata approvata con delibera n. 86 del 18 ottobre 1998 dai soli consiglieri di maggioranza, avendo quelli di minoranza abbandonato l'aula; tale delibera è stata oggetto di un esposto presentato alla procura della Repubblica di Latina da parte dei consiglieri di minoranza della predetta giunta e su cui il comando stazione dei carabinieri di Itri, riferendo all'autorità giudiziaria, ha accertato che non risultavano rilasci di concessioni edilizie relative alla variante in parola poichè la stessa era, e tuttora è, al vaglio della giunta regionale.

Si aggiunge che quel comando stazione ha deferito all'autorità giudiziaria 6 persone, tra cui un impiegato dell'ufficio tecnico comunale, per il reato di abuso d'ufficio in concorso per avere rilasciato illegittimamente una concessione edilizia in violazione delle norme del piano regolatore generale in vigore, non riferibile alla variante ancora all'attenzione della regione Lazio.

Nel rapporto all'autorità giudiziaria viene ipotizzata una possibile omissione del sindaco che non avrebbe preso provvedimenti per caducare la concessione.

Si sottolinea, infine, che nello svolgimento dell'attività di istituto le forze dell'ordine non hanno finora riscontrato infiltrazioni di soggetti riferibili ad organizzazioni affaristico-malavitose provenienti dalla vicina Campania nè alla criminalità organizzata ma che, comunque, costante e forte è l'attenzione per preservare il territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il prezzo della benzina è in continuo e costante aumento;

che ciò si verifica da quando è stato eliminato il monopolio dello Stato sui prodotti petroliferi;

che lo scopo dell'eliminazione di detto monopolio era quello di mettere in concorrenza le compagnie petrolifere e fare in modo che i prezzi di questi prodotti avessero un notevole ribasso;

che ciò non si è verificato, anzi, al contrario, i prezzi della benzina e degli altri derivati dal petrolio hanno avuto un aumento sempre più frequente nel tempo, ora con l'annuncio dell'aumento del costo dei barili alla fonte ora con il sistematico rialzo del dollaro;

che insigni economisti sostengono che tutti questi aumenti sono ingiustificati;

che tutto ciò si ripercuote pesantemente sull'economia nazionale e colpisce le famiglie con i redditi più bassi oltre agli autotrasportatori e ai pendolari;

che questi aumenti favoriscono il crescere dell'inflazione,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro dell'industria per frenare il giornaliero rialzo del prezzo dei prodotti petroliferi.

(4-16466)

(28 settembre 1999)

RISPOSTA. – Il Governo e, in particolare il Ministero dell'industria, sin dalla fase iniziale dell'incremento dei prezzi della benzina, hanno vigilato con particolare attenzione sulla congiuntura del mercato petrolifero. Il pesante impatto che i prezzi dei carburanti hanno sui processi inflattivi, infatti, non ha mancato di suscitare le preoccupazioni del mondo economico, di quello politico e dell'opinione pubblica in generale.

A tale riguardo, il Ministero dell'industria è intervenuto promuovendo un'azione di costante monitoraggio dei prezzi dei prodotti petroliferi istituendo nel febbraio scorso la «Cabina di monitoraggio e di valutazione del mercato petrolifero», con il compito di verificare l'anda-

mento del prezzo dei carburanti sia rispetto agli altri paesi europei sia in relazione ai cambi valutari ed al costo del greggio. Attraverso questo tavolo tecnico, al cui interno sono rappresentati i principali «attori» del mercato (associazioni delle compagnie petrolifere e gestori degli impianti di distribuzione, nonché le associazioni dei consumatori) e gli organismi pubblici interessati (Ministero dell'industria, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Istat), è stata svolta un'analisi del mercato petrolifero e, in particolare, è stato elaborato un sistema di informazione per il pubblico finalizzato, oltre che a rendere conoscibili le componenti del prezzo dei prodotti, anche a raffrontare il mercato nazionale con quello degli altri paesi europei.

È stata fissata una metodologia di raccolta dei dati autorevole e condivisa per quanto concerne le fonti, i parametri e gli indicatori, ed infine predisposta una modalità di comunicazione al pubblico che si è concretizzata in quattro rilevazioni messe a disposizione dei cittadini sul sito Internet del Ministero dell'industria (www.minindustria.it/Dgاتم/CabMon):

un listino giornaliero dei prezzi nazionali dei prodotti petroliferi, che presenta i prezzi consigliati dalle principali compagnie ai propri gestori. Il listino evidenzia le variabili relative alle modalità del rifornimento (con o senza servizio) e gli altri differenziali (ore notturne con servizio, *self service pre-pay*, rifornimento autostrade e differenziazioni per aree geografiche);

una tabella che riporta la struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi, diffusa settimanalmente, che rappresenta un prezzo medio convenzionale elaborato secondo una procedura definita a livello comunitario e che evidenzia il prezzo al netto delle imposte ed il carico fiscale sui carburanti;

tre tabelle, aggiornate settimanalmente, ove dall'inizio dell'anno vengono riportati rispettivamente, per benzina senza piombo, gasolio per autotrazione e gasolio per riscaldamento, il prezzo medio industriale italiano, la media del prezzo industriale dei 15 paesi dell'Unione europea e la media del prezzo industriale degli 11 paesi aderenti all'euro, nonché i divari del prezzo Italia rispetto alle suddette medie;

due grafici, relativi a benzina senza piombo e gasolio auto e diffusi anch'essi settimanalmente, che rappresentano le variazioni congiunturali in relazione agli indicatori ed ai parametri più adatti a misurare la reattività dei prezzi al consumo nel nostro paese rispetto all'andamento dei mercati internazionali. Tali indicatori riconosciuti come i più significativi dai componenti della Cabina sono i prezzi del greggio (quotazione del Brent): le quotazioni dei prodotti finiti sul mercato dell'area mediterranea CIF Med: fonte Platt's); il prezzo medio nazionale; il cambio lira/dollaro.

Si fa, altresì, presente che il Governo, oltre che sul versante del monitoraggio dei prezzi, è fortemente impegnato, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 383 del 1999, convertito dalla legge n. 496 del 28 dicembre 1999, nell'elaborazione di misure per la ristrutturazio

del sistema distributivo. In attuazione dell'accordo stipulato il 10 maggio 2000 con le parti interessate (Unione petrolifera, Assopetroli, rappresentanti dei gestori) il Ministero dell'industria sta predisponendo un piano di ammodernamento della rete, con l'obiettivo di migliorare il livello dei servizi, di promuovere rinnovazione tecnologica e, pertanto, di aumentare l'efficienza complessiva del sistema nazionale di distribuzione dei carburanti, che dovrebbe consentire la riduzione del differenziale dei prezzi rispetto agli altri paesi dell'Unione europea.

A fronte poi del continuo rialzo del prezzo del petrolio, dell'inarrestabile crescita del dollaro e della debolezza dell'euro, il Governo è intervenuto più volte con provvedimenti di natura fiscale volti a ridurre l'impatto di tali aumenti sul processo inflattivo.

Inoltre, il Governo ha inserito nel disegno di legge della finanziaria 2001 una serie di misure (cosiddetto «pacchetto energia»), finalizzate a ridurre l'impatto del prezzo dei prodotti energetici sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Alcune di queste misure, agendo sulla leva fiscale, sono state già anticipate dal Governo con decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 2000), convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2000), con l'obiettivo di estendere i relativi benefici a favore delle famiglie e delle imprese anche all'ultimo trimestre dell'anno 2000.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

LETTA

(5 gennaio 2001)

TAPPARO, LARIZZA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Rilevato che è in corso una trattativa per la cessione della società Compuprint da parte della multinazionale francese Bull e che tale trattativa pare in una fase assai avanzata;

tenuto conto:

che, senza voler ledere l'autonomia negoziale di una impresa, per la rilevanza che ha lo stabilimento di Caluso (in provincia di Torino) per la realtà del Canavese e del Chivassese, non possono essere nascoste preoccupazioni delle comunità locali di tali zone del Piemonte;

che, poiché con il passaggio, nel corso degli ultimi tre decenni, da Olivetti a General Electric e poi all'Honeywell, ed ancora alla Bull si sono persi oltre 1.000 posti di lavoro, non è privo di ragioni conoscere il quadro delle prospettive della Compuprint; infatti si parla di alcuni possibili acquirenti, tra i quali la Fulchir, che ha recentemente rilevato l'OP-Computers di Scarmagno, dove sussistono problemi non marginali per la prospettiva occupazionale dell'insieme dei lavoratori in cassa integrazione;

che, considerata la specificità della produzione Compuprint (stampanti ad aghi o a impatto) e rilevando che tale tipo di prodotto è presente anche in Lexicon, realtà produttiva con cui la Fulchir si rapporta nel contesto Olivetti in cui si è realizzata l'operazione di acquisto di OP-Computers, un'eventuale cessione della Compuprint alla Fulchir dovrebbe avvenire in un contesto chiaro di disegno industriale non di breve-medio termine;

che tale esigenza di chiarezza è necessaria per verificare la sussistenza di garanzie per mantenere il ruolo dello stabilimento di Caluso, evitandone una commistione poco chiara (specie per prospettive di lungo periodo) con le altre parti di produzione del nuovo gruppo industriale (qualsiasi esso sia, italiano o straniero),

si chiede di sapere quale posizione intenda assumere il Governo dinanzi alle non ben delineate prospettive per lo stabilimento Compuprint di Caluso.

(4-19604)

(13 giugno 2000)

RISPOSTA. – La Compuprint è un'azienda *leader* nel settore della stampa a impatto per il mercato professionale, con una quota del 20 per cento del segmento europeo, ed è il principale fornitore di stampati a impatto su base «Oem» per il mercato americano.

Nell'anno 1999 ha registrato un fatturato di 120 miliardi di lire occupando 350 lavoratori impegnati in attività di produzione diretta, ricerca e sviluppo, *staff* commerciale, *marketing* e amministrazione.

Recentemente, la Compuprint è stata ceduta dal gruppo Bull alla Finmek, facente capo all'imprenditore Fulchir, che in precedenza ha pure rilevato la società OP Computers.

La nuova proprietà ha quindi comunicato che l'acquisizione della Compuprint rientra nell'ambito di un piano industriale avente come obiettivo strategico la conquista di ruolo *leader* nel mercato dell'Information Communication Technology (ICT).

Di fatto, l'operazione realizzata, aggiungendo nuove competenze di sviluppo, progettazione e approccio al mercato, consente alla Finmek di rafforzare la propria presenza, favorendo, tra l'altro, rapporti sinergici con nuovi grandi clienti nel *business* «Oem».

Allo stesso tempo, l'acquisizione offre alla Compuprint l'opportunità di consolidare la propria presenza nel settore ICT, all'interno di un gruppo caratterizzato da una decisa vocazione industriale nel settore dell'elettronica e presente non solo in Piemonte e nel Nord-Est, ma anche nel Mezzogiorno con alcune unità produttive.

Dal punto di vista occupazionale è, infine, da rilevare che la Finmek ha comunicato che l'acquisizione, determinando un sostanziale raf-

forzamento della struttura produttiva del gruppo, non comporterà tagli nell'organico della Compuprint.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

LETTA

(5 gennaio 2001)

VENTUCCI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso che i risultati delle elezioni amministrative di Roma, svoltesi lo scorso mese di novembre, avevano provocato innumerevoli contestatori su certe operazioni effettuate presso l'Ufficio elettorale centrale, dal cui verbale generale si evincevano casi di irregolarità su un totale di 435 sezioni le quali riportavano sui propri verbali dati incompleti o addirittura mancanti riferiti ai conteggi dei risultati di voto;

considerato:

che anche i risultati delle elezioni circoscrizionali del medesimo anno evidenziano discordanze tra voti assegnati e voti di preferenza, con schede annullate senza effettiva motivazione;

che molti sono stati i seggi dove si sono manifestate evidenti irregolarità;

che nella sezione n. 553 sono state molteplici le schede annullate a causa di una scarsa conoscenza del regolamento da parte del presidente del seggio, così come riferito dai presenti;

che si rileva dalla stampa che presso il seggio n. 530 il numero dei voti assegnati è superiore al numero dei votanti, dove uno fra gli eletti risulta aver preso 150 voti su appena 30 votanti;

che la sezione n. 2324 risulta aver emesso verbali incompleti, in cui non erano stati trascritti i voti validi assegnati alle singole liste e il riscontro tra le tabelle di scrutinio e gli elementi ricavati dal verbale non coincidono; al contrario, dalla verifica eseguita dal commissario *ad acta* entrambe le copie del verbale di quella sezione risultano perfettamente compilati e i dati corrispondono a quelli ricavati dal conteggio,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti dei responsabili affinché gli stessi non siano più investiti da tali funzioni e se si intenda procedere nella scelta di presidenti di seggi esclusivamente per sorteggio.

(4-12502)

(25 settembre 1998)

RISPOSTA. – Sullo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Roma del 16 novembre 1997 lo scrivente ha ampiamente riferito il 22 maggio 2000 in risposta a documenti parlamentari sul medesimo argomento.

Si rinvia, pertanto, al resoconto parlamentare di quella data.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che in data 13 aprile 1999 con delibera di giunta n. 199 del comune di Calcinato (Brescia) si approvava la perizia suppletiva per la variante in corso d'opera relativa alla sistemazione ed all'arredo urbano della piazza del Municipio per un maggior importo di lire 328.332.952;

che in data 9 novembre 1999 con delibera di giunta n. 498 veniva approvata una perizia relativa alla nuova variante di piazza Municipio ed adiacenze (n. 2) per un ulteriore importo di lire 40.145.568;

che i lavori erano stati appaltati alla ditta Viastrade di Brescia Ing. Luigi & csas con sede in Marmirolo (Mantova), via Strada Pozzolo 11/a, per un importo contrattuale di lire 810.677.899 + IVA a seguito di un ribasso d'asta del 15,78 per cento su un importo a base di appalto che era di lire 962.571.715;

che in moltissimi casi le varianti d'opera servono per migliorare le opere appaltate per risolvere imprevisti problemi scaturiti durante l'iter e molte volte servono anche a neutralizzare eventuali errori; per questo occorre che le perizie corrispondano alle reali necessità in corso, l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga ammissibile la perizia relativa alla delibera di giunta del 13 aprile 1999, n. 199, vista la palese carenza sostanziale di motivazione, e quindi se i Ministri in indirizzo non ritengano che si debba verificare se esistono errori od omissioni progettuali e la relativa mancanza di controlli dell'ente che a sua volta ha proceduto all'approvazione;

visto che le addotte motivazioni di ammissibilità della variante si appellano ad una errata scansione temporale nell'esecuzione dell'opera, se esistano responsabilità in relazione ai termini di consegna dell'opera;

se si ritenga ammissibile la seconda perizia di variante relativa alla successiva delibera di giunta 9 novembre 1999, n. 498, considerato che le opere in addizione trovano motivazione in una irrituale e generica richiesta dell'amministrazione comunale priva di qualsiasi riferimento alle fattispecie di ammissibilità previste dall'articolo 25 della legge n. 104 del 1994 e se in data 31 dicembre 1999 le suindicate opere fossero concluse;

se esistono documenti di sospensione dei lavori, di proroga o conteggio qualsiasi delle date rilevanti per la contabilizzazione dei lavori e delle penali; dati i ritardi registrati al 22 dicembre 1999 in 275 giorni, se gli stessi non debbano essere imputati all'appaltatore secondo le modalità previste dal capitolato d'appalto e dal contratto e in tal caso

perchè non vengano applicate le penali previste nella misura di lire 500.000 giornaliere per un totale di lire 135.000.000;

se i Ministri in indirizzo ravvisino responsabilità da parte degli amministratori e dei tecnici del comune di Calcinato per debiti fuori bilancio dovuti alle suindicate varianti in particolare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 77 del 1995 e dell'articolo 35, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

(4-18051)

(4 febbraio 2000)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che in data 14 dicembre 1999 con delibera di giunta n. 544 del comune di Calcinato (Brescia) è stata approvata la perizia di variante in sanatoria relativa ai lavori di completamento e adeguamento dell'asilo nido comunale;

che l'importo base era di lire 237 milioni e durante i lavori si è riscontrata l'opportunità di ampliare la ricettività dell'asilo approvata con delibera di giunta n. 104 del 1999, che prevede un aumento di lire 53.900.000 più oneri fiscali la cui somma verrebbe coperta in parte con imputazione straordinaria del patrimonio disponibile,

l'interrogante chiede di sapere:

se le motivazioni riportate nella relazione peritale, addotte per ammissibilità della variante e non connesse direttamente all'opera ed al suo completamento nella loro natura di imprevedibilità, non risultino sostanzialmente carenti e pregiudizievoli dell'ammissibilità ed approvazione della variante;

visto l'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 integrata dalla legge n. 415 del 1998 (Merloni-ter), se si giudichi legittima la previsione nel quadro economico originario alla voce imprevisti e pari ad oltre il 25 per cento dell'importo a base d'asta e se la stessa non prefiguri la volontà di approvare un progetto ed appaltarne i relativi lavori sapendo di dover procedere, come poi è accaduto, a successive varianti in misura superiore al 10 per cento (per ristrutturazioni) ammesse solo per sopravvenienze impreviste ed imprevedibili le quali, per loro natura, non potevano logicamente essere previste in sede di progetto, e se infine la parte di variante finanziata accedendo a tale voce di imprevisti sia conseguentemente regolare;

se nel suindicato caso sia ravvisabile e giustificato lo stato di «somma urgenza» di cui all'articolo 35, comma 3, decreto legislativo n. 77 del 1995 e dell'articolo 146 del 1947 del regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994;

se siano stati rispettati i termini per la regolarizzazione dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n 77 del 1995 e se la stessa non dovrebbe ritenersi decaduta.

(4-18052)

(4 febbraio 2000)

RISPOSTA. (*) – Le problematiche esposte nei presenti atti parlamentari attengono a materia rientrante nella sfera di autonomia dell'ente locale, in qualche modo preclusa all'intervento governativo, che si risolverebbe altrimenti in una indebita ingerenza.

Si ritiene pertanto, come già osservato in altre simili circostanze, che gli elementi informativi richiesti potrebbero correttamente essere acquisiti nella sede istituzionale più propria, mediante l'esercizio del sindacato ispettivo a livello locale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che il comune di Manerbio (Brescia) si è dotato di un nuovo piano regolatore regionale, adottato con delibera del consiglio comunale n. 60 del 17 settembre 1998 nelle sedute del 14 settembre 1998 e 17 settembre 1999, risulta che il signor Roberto Gottani (assessore ai lavori pubblici in questa legislatura e nella precedente), nato a Manerbio il 19 settembre 1953, è comproprietario con la sorella, Emanuela Gottani dell'area iscritta nel catasto di Brescia al foglio n. 8 del mappale 83, di metri quadrati 1.360 acquisito con scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio Giuseppe Faraldo in Manerbio rep. n. 84616 del 27 luglio 1998, trascritto a Brescia il 4 agosto 1998, registro particolare n. 18542 e registro generale n. 27058; la scrittura, riporta in calce il prescritto certificato di destinazione urbanistica in data 30 giugno 1998, protocollo n. 7996, dove viene evidenziato che il mappale 83 è in parte inserito in zona B4 (residenziale di ristrutturazione) ed in parte in zona F2 (verde pubblico);

che da ulteriore verifica presso la conservatoria dei registri immobiliari di Brescia, ispezione n. 412 del 20 ottobre 1999, risulta che un altro assessore (assessore all'urbanistica attualmente in carica come lo era nella precedente legislatura), il signor Cristoforo Riva, nato a Milano il 1° marzo 1958, è comproprietario con la moglie Ramona Picozzi delle aree iscritte al catasto di Brescia al foglio n. 17, mappale 355, di

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

metri quadrati 1.190 ed al mappale 362 per metri quadrati 934, acquisiti tramite atto notarile redatto dal notaio Pierluigi Ricca in Pontevico (Brescia), rep. n. 68042 del 31 luglio 1998, trascritto a Brescia il 4 agosto 1998, registro particolare n. 18470 e registro generale n. 26967; tale atto riporta allegato in calce il prescritto certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Manerbio in data 21 luglio 1998, protocollo n. 8842, dove viene evidenziato che il mappale 355 è in parte inserito in zona B4 (residenziale di ristrutturazione) ed in parte in zona F3 (attrezzature pubbliche), mentre il mappale 362 è iscritto totalmente in zona F3 (attrezzature pubbliche); dalla lettura dell'atto viene specificato che l'area complessiva edificabile è di metri quadrati 888 e l'area adibita ad attrezzature pubbliche è di metri quadrati 1.236;

che risulta essere alquanto strano che ben due assessori del comune di Manerbio riescano a trasformare aree di verde pubblico a zona di attrezzature pubbliche, a seconda dei casi, in zona di completamento residenziale; è quindi lecito chiedersi se il sindaco ed altri componenti della giunta e consiglieri fossero al corrente del contesto e se fossero state fatte osservazioni in merito,

l'interrogante chiede di sapere:

se, in relazione ai tempi relativi ai contratti di compravendita dei terreni di proprietà dei due assessori e l'adozione del nuovo piano regolatore regionale di Manerbio, si ravvisino responsabilità di assessori e del sindaco di Manerbio nelle varie fasi di stesura ed elaborazione delle tavole urbanistiche e nuove norme transitorie di attuazione, in quanto il sindaco stesso nell'introduzione illustrativa del piano regolatore regionale del 14 settembre 1998 affermava e confermava l'importanza del lavoro svolto dall'assessore ingegner Riva («a tirar le fila di tutti questi incontri in tre anni, l'assessore all'urbanistica ingegner Riva,» pagina 8 del verbale del consiglio comunale del 14 settembre 1998);

se in altre parti del piano regolatore regionale siano state individuate altre aree destinate a verde pubblico per sopperire alla mancanza dovuta alla trasformazione della suindicata zona, a discapito quindi di altri cittadini;

se esistano responsabilità per l'assessore ai lavori pubblici del comune di Manerbio, signor Roberto Gottardi, e se siano ravvisabili reati consociativi;

se corrisponda a verità che siano stati presentati esposti alla procura della Repubblica di Brescia;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-19734)

(20 giugno 2000)

RISPOSTA. – La problematica oggetto del presente atto parlamentare rientra nell'esclusiva competenza dell'ente locale. Tuttavia si segnala che la questione relativa al piano regolatore regionale è stata portata al-

l'attenzione dell'autorità giudiziaria, a seguito di un esposto presentato alla procura della Repubblica di Brescia da parte dei consiglieri comunali della Lega Nord.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i consiglieri di minoranza del comune di Puegnago del Garda (Brescia) si sono recati dal prefetto di Brescia dottor Alberto De Muro, per segnalare alcuni fatti accaduti nel municipio di Puegnago;

che questi sono i fatti e le segnalazioni:

non tutti gli atti e documenti relativi alle pratiche comunali, in particolare quelle edilizie ed urbanistiche, vengono protocollati come previsto per legge; infatti, in occasione dell'ultimo consiglio comunale del 17 maggio 2000, le sue pratiche relative alle varianti al piano regolatore generale divenuto esecutivo il 12 gennaio 2000 erano in gran parte prive di protocollo;

le concessioni edilizie verrebbero rilasciate incomplete, prive di atti e documenti richiesti dalle leggi di competenza e dallo strumento urbanistico; tra l'altro le concessioni approvate fino a maggio 2000 non sarebbero mai state affisse all'albo, nonostante le denunce fatte da consiglieri nel mese di dicembre 1999;

secondo il regolamento edilizio, un componente della commissione edilizia dovrebbe appartenere all'ordine degli architetti, ingegneri o dei geometri, ma anche in tal caso l'obbligo non verrebbe rispettato;

in data 2 dicembre 1999 il sindaco di Puegnago del Garda emanava l'ordinanza n. 9 con la quale viene fatto divieto al responsabile dell'ufficio tecnico comunale di rilasciare ai consiglieri e cittadini copia degli elaborati di progetto delle pratiche edilizie in corso o già concluse;

in data 23 dicembre 1999 viene notificata la convocazione del consiglio comunale del 30 dicembre 1999 per deliberare l'adozione del Piano di recupero denominato Raffa; in tale occasione il consigliere Turla richiedeva la relativa documentazione, ma il segretario comunale ed il sindaco interpellati dal geometra Perani si sono opposti; per ottenere la pratica son dovuti intervenire i carabinieri; con ordinanza 2 gennaio 2000 il sindaco revocava la precedente delibera del 2 dicembre 1999;

particolare è anche il caso relativo al piano di recupero del signor B.E. che doveva essere deliberato nella riunione del consiglio comunale del 29 febbraio 2000; anche in tal caso non vengono soddisfatte le richieste dei consiglieri di minoranza, relative alle documentazioni del caso; il piano di recupero in esame ravvisava tra l'altro un abuso che meritava di essere studiato in tutti i suoi aspetti; solo il 22 marzo 2000

venivano consegnati gli elaborati quando il signor B.E. aveva già comunicato la fine dei lavori;

in data 4 aprile 2000 il sindaco, signor Comencioli emanava l'ordinanza n. 7 in cui si specificava che i responsabili degli uffici comunali non sono autorizzati a fornire ai consiglieri copia di atti e documenti che non siano utili per l'espletamento del loro mandato; i consiglieri possono visionare e consultare direttamente atti e documenti solo il martedì dalle ore 12 alle ore 13 ed il giovedì dalle ore 12 alle ore 14 (ore dei pasti);

in data 7 maggio 2000 sono state approvate modifiche allo statuto, del regolamento comunale e per l'accesso e la partecipazione dei cittadini; tra queste modifiche i consiglieri potranno avere la documentazione richiesta non più in tre giorni, ma in venti;

i comportamenti degli amministratori di Puegnago del Garda, se fossero confermati, aprirebbero seri interrogativi che meriterebbero approfondimenti ed indagini ispettive sia di carattere penale che civile,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai il prefetto di Brescia dottor De Muro abbia consigliato i componenti di minoranza del consiglio comunale di Puegnago del Garda di rivolgersi alla magistratura e non si sia attivato in tempi reali in merito, al fine di controllare i comportamenti di sindaco ed assessori o se tale compito non rientra nelle competenze del prefetto;

se si ravvisino reati consociativi ed abusi di ufficio da parte degli attuali amministratori del comune di Puegnago del Garda;

se corrisponda a verità che sono stati presentati in merito esposti alla procura della Repubblica di Brescia;

se corrisponda a verità che, nonostante le nuove regole imposte nel regolamento comunale e nello statuto, i consiglieri di maggioranza possono comunque accedere ad uffici e controllare documenti in qualsiasi momento; ciò sarebbe permesso a tale autorità giudiziaria sebbene non si tratti nè di consigliere, nè di dipendente;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-19800)

(23 giugno 2000)

RISPOSTA. – La materia trattata nel presente atto parlamentare rientra nell'autonomia dell'ente locale e, pertanto, non è soggetta a controllo da parte di questa amministrazione.

Tuttavia, da elementi acquisiti in ambito locale, risulta che l'attuale amministrazione comunale di Puegnago del Garda ha dovuto far fronte, sin dal suo insediamento, a seguito delle elezioni del 13 giugno 1999, a numerosissime richieste, da parte del consigliere signor Marino Turra, andate intensificandosi col passare del tempo, intese ad ottenere documentazione d'ufficio.

Ad evasione di tali istanze sono state rilasciate al predetto, in esenzione di spesa, migliaia di fotocopie ed eliocopie, con grave pregiudizio per il funzionamento degli uffici comunali.

Per tamponare la situazione il sindaco si vedeva quindi costretto ad emanare apposite ordinanze.

La mole delle richieste peraltro non diminuiva, cosicché il sindaco adottava un'ulteriore ordinanza, la n. 7/2000 del 14 aprile 2000, intesa a regolamentare l'esercizio del diritto di accesso, salvaguardando al contempo la funzionalità degli uffici.

Nel merito degli argomenti oggetto dell'interrogazione, l'amministrazione comunale di Puegnago del Garda ha precisato quanto segue:

tutti i documenti in entrata ed in uscita vengono regolarmente protocollati, anche se, per lunga consuetudine – risalente alle amministrazioni precedenti – l'ufficio del protocollo timbrava le lettere accompagnatorie delle pratiche edilizie ed urbanistiche e non gli elaborati allegati, prassi attualmente cessata;

le concessioni edilizie non vengono rilasciate «incomplete, prive di atti e documenti richiesti dalle leggi e dallo strumento urbanistico» ed il loro elenco viene regolarmente affisso all'albo pretorio del comune;

nella commissione edilizia sono presenti due architetti ed un geometra;

in relazione all'intervento dei carabinieri, richiesto dal consigliere Turra, in data 27 dicembre 1999, il citato comune ha fatto presente che quel giorno era in corso il trasloco della sede municipale dal vecchio al nuovo edificio. Gli atti del consiglio comunale, convocato per il 30 dicembre 1999, erano stati comunque messi a disposizione dei consiglieri, in una apposita sala, nei tempi previsti dalla normativa vigente. Il consigliere Turra, nonostante la particolarità della situazione, non ritenne sufficiente esaminarli, ma pretese immediatamente copia degli stessi. I carabinieri, intervenuti, non poterono che prendere atto della situazione. Il sindaco si determinò infine, pur nelle difficoltà del momento, ad incaricare un dipendente di predisporre le copie;

il piano di recupero del signor B.E. viene ritenuto pienamente legittimo;

a seguito delle modifiche allo statuto, approvate a maggioranza dal consiglio comunale, in data 7 maggio 2000, gli uffici comunali hanno l'obbligo di consegnare la documentazione richiesta dai consiglieri entro 20 giorni, anziché 3 come in precedenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(17 gennaio 2001)
